

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese 1

 - ★ Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine 79

 - ★ Regolamento (CEE) n. 2137/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali 82

 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali 83
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/437/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti 87

Prezzo: 14 Ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

89/438/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori 101**

89/439/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1989, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali 106**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N° 2135/89 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1989

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha negoziato nel 1988 un accordo con la Repubblica popolare cinese, in appresso denominata «Cina», sul commercio dei prodotti tessili ⁽¹⁾, in appresso denominato «l'accordo»;

considerando che la Comunità e la Cina hanno deciso che le disposizioni del presente accordo saranno applicate integralmente dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1992;

considerando che è necessario istituire, ai fini dell'attuazione dell'accordo, nuove regole specifiche comuni per le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina;

considerando che occorre assicurare che gli obiettivi dell'accordo non vengano elusi mediante sviamento degli scambi; che bisogna quindi fissare le modalità di controllo dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione stabiliti in quest'accordo è garantita da un sistema di duplice controllo; che l'efficacia di queste misure dipende dall'istituzione sul piano comunitario di un regime di limiti quantitativi, da applicare alle importazioni di tutti i prodotti originari della Cina la cui esportazione sia soggetta a limiti quantitativi;

considerando che i prodotti ammessi sul territorio doganale della Comunità, in regime di perfezionamento attivo o in altro regime di sospensione, e destinati a essere riesportati fuori da questo territorio tali e quali o dopo trasformazione non devono essere soggetti a questi limiti quantitativi;

considerando che si devono prevedere norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo;

considerando che l'applicazione di questi limiti quantitativi, in conformità dell'accordo, richiede l'instaurazione di una speciale procedura di gestione; che occorre stabilire che detta gestione comune venga decentrata mediante una ripartizione dei limiti quantitativi tra gli Stati membri e che le autorità di questi ultimi rilascino le autorizzazioni di importazione secondo il sistema di duplice controllo definito nell'accordo stesso;

considerando che, per consentire l'uso ottimale dei limiti quantitativi comunitari, la loro ripartizione deve avvenire secondo le esigenze di approvvigionamento che si manifestano nei vari Stati membri e secondo gli obiettivi quantitativi fissati dal Consiglio; che però, date le notevoli disparità che ancora esistono tra le condizioni alle quali sono attualmente subordinate le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri nonché la speciale sensibilità dell'industria tessile comunitaria, queste condizioni d'importazione possono essere uniformate unicamente per gradi; che, pertanto, la ripartizione potrà adeguarsi soltanto progressivamente a queste esigenze di approvvigionamento;

considerando che l'accordo prevede la possibilità di trasferimenti automatici tra le quote assegnate agli Stati membri all'interno di ciascun limite quantitativo comunitario, in percentuali crescenti a partire dal primo anno di applicazione dell'accordo, per garantire, in particolare, alla Cina maggiore flessibilità nell'utilizzazione di ciascun limite quantitativo comunitario;

considerando che conviene del pari mantenere procedure efficaci e rapide per modificare i limiti quantitativi e la loro ripartizione per tener conto, in particolare, dell'evoluzione delle correnti di scambio, di ulteriori bisogni d'importazione e degli obblighi della Comunità a norma dell'accordo;

considerando che, per taluni prodotti tessili soggetti a limitazione, gli accordi prevedono che la Comunità possa chiedere ai paesi fornitori interessati consultazioni al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, qua-

⁽¹⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1988, pag. 1.

lora constatati che in un determinato anno di applicazione dell'accordo sorgono, nella Comunità o in una delle sue regioni, difficoltà dovute ad un aumento brusco e sostanziale delle importazioni rispetto all'anno precedente;

considerando che, per i prodotti tessili non soggetti a limitazione quantitativa, gli accordi stabiliscono una procedura di consultazione per giungere a un accordo con il paese fornitore interessato sull'applicazione di limiti quantitativi, ogni qualvolta per una categoria di prodotti il volume delle importazioni nella Comunità o in una delle sue regioni abbia superato un certo limite; che i paesi fornitori si impegnano inoltre a sospendere o limitare le loro esportazioni a decorrere dalla richiesta di consultazione, sino al livello indicato dalla Comunità; che, in mancanza di accordo con il paese fornitore entro i termini fissati, la Comunità può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello annuo o pluriennale;

considerando che gli accordi hanno istituito un sistema di cooperazione tra la Comunità ed paesi fornitori per evitare che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante operazioni di trasbordo, deviazione o altre; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con un paese fornitore interessato un adeguamento equivalente al limite quantitativo in causa quando risulti che le disposizioni dell'accordo stesso sono state eluse; che i paesi fornitori si sono inoltre impegnati ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il limite di tempo previsto, nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente;

considerando che, in particolare per poter rispettare i termini stabili nell'accordo, è opportuno instaurare una procedura rapida ed efficace per introdurre questi limiti quantitativi e per concludere questi accordi con la Cina;

considerando che in pratica è opportuno ricorrere, per le ragioni sopra esposte, al comitato di gestione già istituito dal regolamento (CEE) n. 4136/86 ⁽¹⁾;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare di quelli derivanti dall'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I e originari della Cina.
2. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'arti-

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

colo 3, paragrafo 6. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato V.

3. Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nelle Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente.

Articolo 2

1. L'origine dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, viene determinata in conformità delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.
2. Le modalità di controllo dell'origine dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono definite nell'allegato IV.

Articolo 3

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato III, originari della Cina e spediti nel periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1992 è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati in detto allegato.
2. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente, rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 11.
3. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dalla Cina. A norma del presente regolamento, le merci si intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto scelto a questo scopo (aereo, veicoli o nave).
4. Le importazioni di prodotti non soggetti a limiti quantitativi anteriormente al 1° gennaio 1989, che prima di tale data si trovavano in corso di spedizione nella Comunità sono esonerate dalle limitazioni quantitative di cui al presente articolo, purché siano state spedite dalla Cina prima del 1° gennaio 1989.

Le importazioni di prodotti non soggetti a limite quantitativo prima del 1° gennaio 1989 e spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1989, o dopo questa data, sono soggetti e imputati ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1. Detti limiti, tuttavia, non impediscono l'importazione di tali prodotti spediti dalla Cina fra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. La messa in libera pratica dei prodotti la cui importazione è soggetta a limiti quantitativi prima del 1° gennaio 1989 e spediti prima di tale data continua, a decorrere dalla data medesima, ad essere soggetta alla presentazione degli stessi documenti d'importazione ed è subordinata alle stesse condizioni d'importazione vigenti anteriormente al 1° gennaio 1989.

6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato III e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all'articolo 16 quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.

7. I limiti quantitativi fissati nell'allegato III possono essere adeguati secondo la procedura prevista all'articolo 16 per tener conto delle modifiche di classificazione avvenute a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata.

Articolo 4

1. I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 non si applicano ai prodotti artigianali e di folclore definiti nell'allegato VI che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti della Cina conformemente all'allegato VI e soddisfano altre condizioni definite nello stesso allegato.

2. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, originari della Cina, viene autorizzata, sempre che i prodotti analoghi fatti a macchina siano soggetti ai limiti quantitativi fissati all'articolo 3, soltanto per i prodotti coperti da un documento d'importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Detto documento d'importazione viene rilasciato automaticamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione da parte dell'importatore del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato dalle autorità competenti della Cina.

Il documento d'importazione ha una validità di sei mesi e indica il motivo dell'esenzione quale figura nel certificato di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Se nel quadro della procedura di cui all'articolo 16, la Commissione constata che, nella Comunità o in una delle sue regioni, sorgono difficoltà dovute ad un aumento improvviso e sostanziale, nel corso di un anno civile rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una categoria di prodotti appartenenti al gruppo I soggetti ai limiti quantitativi fissati all'articolo 3, originari della Cina, essa può, su parere conforme del comitato a norma della procedura dell'articolo 16, avviare consultazioni con la Cina secondo la procedura di cui all'articolo 15 al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile.

2. Le consultazioni con il paese fornitore interessato di cui al paragrafo 1, possono dare luogo alla conclusione di un accordo tra detto paese e la Comunità o all'adozione di conclusioni comuni.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 vengono conclusi e le misure previste negli accordi o conclusioni comuni di cui al paragrafo 2 vengono decise secondo la procedura dell'articolo 16.

Articolo 6

1. I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 non si applicano ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente messi in libera pratica, tali e quali oppure dopo lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 3, paragrafo 2 ed i quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo fissato per l'anno a cui si riferisce la licenza d'esportazione.

2. Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo fissato in applicazione dell'articolo 3 e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori del territorio doganale della Comunità, esse segnalano alla Commissione, entro quattro settimane, i quantitativi in causa e rilasciano per gli stessi prodotti e gli stessi quantitativi autorizzazioni d'importazione supplementari, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

Le importazioni effettuate in base a queste autorizzazioni non vengono imputate sul limite quantitativo corrispondente per l'anno in corso o per quello seguente.

3. Ferme restando le condizioni di cui all'allegato VII, le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti dopo perfezionamento nella Cina non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, sempre che siano state effettuate conformemente alla normativa sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità.

Articolo 7

1. La ripartizione dei limiti quantitativi comunitari avviene in modo da consentire l'uso ottimale di questi limiti quantitativi e da raggiungere progressivamente una penetrazione più equilibrata dei mercati mediante una migliore ripartizione degli oneri tra gli Stati membri.

2. Ove risultasse necessario, in particolare a motivo dell'evoluzione delle correnti commerciali, la ripartizione dei limiti quantitativi comunitari viene adattata conformemente alla procedura prevista all'articolo 16 e secondo i criteri definiti al paragrafo 1, onde garantire il loro uso ottimale.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, dopo il 1° giugno di ogni anno, la Cina può, previa notifica alla Commissione, trasferire i quantitativi non utilizzati delle

quote assegnate agli Stati membri nell'ambito di un limite quantitativo comunitario, di cui all'articolo 3, sulle quote dello stesso limite assegnate agli altri Stati membri, purché la quota dello Stato membro dalla quale viene effettuato il trasferimento venga utilizzata in percentuale inferiore all'80 % e sino a concorrenza delle seguenti percentuali della quota verso cui viene effettuato il trasferimento:

- 4 % nel 1989,
- 8 % nel 1990,
- 16 % nel 1991.

La percentuale per il quarto anno dell'accordo sarà determinata a seguito di consultazioni tra le parti.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1 che sono di particolare importanza economica per uno o vari Stati membri, la Commissione può comunque presentare direttamente al Consiglio proposte di modifica al sistema di ripartizione. Il Consiglio agisce in merito a siffatte proposte, conformemente all'articolo 113 del trattato.

Articolo 8

Per consentire alle industrie tessili e dell'abbigliamento comunitarie di beneficiare di tutti i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato III e in particolare di quelli stabiliti per le categorie 2, 3 e 37 e per contribuire ad un migliore approvvigionamento di dette industrie in prodotti di seta grezza, cascami di seta, angora e cachemire, la Commissione, su richiesta degli Stati membri, presenta alle autorità cinesi, entro il 1° dicembre di ogni anno di applicazione dell'accordo, l'elenco delle imprese produttrici e trasformatrici interessate, indicando, ove necessario, i quantitativi di prodotti richiesti da dette imprese.

Articolo 9

1. Previa notifica alla Commissione, la Cina può utilizzare le quote assegnate agli Stati membri secondo le seguenti modalità:

- a) L'uso anticipato nel corso di un anno di una parte di una quota fissata per l'anno seguente e autorizzato per ciascuna categoria di prodotti sino a concorrenza del 5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

Queste importazioni anticipate vengono dedotte dalle aliquote corrispondenti fissate per l'anno successivo.

- b) Il riporto dei quantitativi che restano inutilizzati durante un anno sulla quota corrispondente dell'anno successivo è autorizzato sino a concorrenza del 7 % della quota dell'anno di utilizzazione effettiva.

- c) I trasferimenti dei quantitativi fra le categorie del gruppo I sono consentiti soltanto nei seguenti casi:

- i trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 sono autorizzati sino a concorrenza del 7 % della quota fissata per la categoria di destinazione;
- i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono sottoposti alle disposizioni dell'appendice dell'allegato III;
- i trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati sino a concorrenza del 7 % della quota fissata per la categoria di destinazione.

I trasferimenti di quantitativi tra diverse categorie dei gruppi II o III possono essere fatti da qualsiasi categoria nei gruppi I, II o III sino a concorrenza del 7 % della quota fissata per la categoria di destinazione.

La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti suindicati è riportata all'allegato I.

- d) L'applicazione cumulativa delle lettere a), b) e c) non può consentire di superare di oltre il 17 %, in un qualsiasi anno, il limite fissato per la categoria in causa.

2. Se la Cina ricorre alle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione lo notifica alle autorità dello Stato membro interessato, le quali autorizzano le importazioni in questione in conformità del sistema di duplice controllo definito nell'allegato V.

3. Quando la quota di uno Stato membro è stata aumentata in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 10, o quando sono state create in questo Stato membro possibilità d'importazioni supplementari a norma dell'articolo 10, non si tiene conto di questi aumenti o delle possibilità di importazioni supplementari nell'applicare, per l'anno in corso o per quelli seguenti, il paragrafo 1.

Articolo 10

1. Gli Stati membri che constatano un'esigenza di importazioni supplementari per il loro consumo interno o che prevedono che la loro quota non venga integralmente usata, ne informano la Commissione.

2. I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 possono essere aumentati secondo la procedura prevista all'articolo 16 qualora si manifestassero esigenze di importazioni supplementari.

3. Su richiesta di uno Stato membro che constati esigenze di importazioni supplementari in occasione di fiere o quando abbia rilasciato autorizzazione d'importazione o documenti equivalenti per l'80 % della sua quota, la Commissione, previa consultazione orale o scritta degli Stati membri in seno al comitato previsto all'articolo 16, può dare la possibilità di importazioni supplementari in tale Stato membro.

In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in sede di comitato entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla

data di ricezione della richiesta dello Stato membro interessato e delibera entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

Articolo 11

1. Le autorità degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 a concorrenza delle loro quote, tenendo conto delle misure prese in applicazione degli articoli 5, 7, 9 e 10.

2. Le autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti vengono rilasciate conformemente all'allegato V.

3. I quantitativi di prodotti oggetto delle autorizzazioni di importazione e dei documenti equivalenti di cui all'articolo 3 vengono imputati sulla quota dello Stato membro che ha rilasciato tali autorizzazioni o documenti.

4. Le competenti autorità degli Stati membri annullano le autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti già rilasciati nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione sono state ritirate o annullate dalle competenti autorità cinesi. Tuttavia, se le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità cinesi del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione nel suddetto Stato membro del prodotto di cui trattasi, i quantitativi in causa vengono imputati sulla quota dello Stato membro relativa all'anno durante il quale è avvenuta la spedizione.

Articolo 12

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I, originari della Cina e non soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, è subordinata a un sistema di controllo.

2. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria, specificati al paragrafo 1, non soggetti al regime di cui all'allegato VII e originari della Cina, superano, delle percentuali riportate in appresso, i quantitativi totali delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo:

- per le categorie di prodotti del gruppo II: 5 %,
- per le categorie di prodotti del gruppo III: 10 %.

Questo regime può essere limitato alle importazioni destinate a talune regioni della Comunità.

3. Se le importazioni di cui al paragrafo 2 in una determinata regione della Comunità superano, rispetto ai quantitativi totali calcolati per tutta la Comunità in base alla percentuale di cui al paragrafo 2, la percentuale fissata per

questa regione nella seguente tabella, dette importazioni possono essere subordinate in questa regione a limiti quantitativi:

Germania	25,5 %
Benelux	9,5 %
Francia	16,5 %
Italia	13,5 %
Danimarca	2,7 %
Irlanda	0,8 %
Regno Unito	21,0 %
Grecia	1,5 %
Spagna	7,5 %
Portogallo	1,5 %

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari della Cina.

5. Quando la Commissione constata, nell'ambito della procedura prevista all'articolo 16, che sono riunite le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, su parere conforme del comitato ai sensi della procedura dell'articolo 16, essa:

- a) avvia consultazioni con la Cina secondo la procedura di cui all'articolo 15 per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di limitazione per la categoria di prodotti in questione;
- b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, chiede, di norma, alla Cina di limitare le esportazioni dei prodotti della categoria interessata nella Comunità o nella regione o nelle regioni del mercato comunitario specificate dalla Comunità stessa, per un periodo di tre mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio viene fissato al 25 % del livello delle importazioni, raggiunto durante l'anno civile precedente l'anno in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato la richiesta di consultazioni, oppure, se più elevato, al 25 % del livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2;
- c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, può subordinare le importazioni della categoria dei prodotti in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti alla Cina in virtù delle lettere b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità sulla base del risultato delle consultazioni;
- d) nei casi urgenti, la Commissione si rivolge al comitato dell'articolo 16 entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta dello Stato o degli Stati

membri interessati e delibera entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui la consultazione del comitato si è conclusa;

- e) le misure prese in applicazione del presente paragrafo faranno l'oggetto di una comunicazione della Commissione, pubblicata tempestivamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Le consultazioni con la Cina di cui al paragrafo 5, lettera a), possono dar luogo alla conclusione di un accordo tra detto paese e la Comunità ovvero all'adozione di conclusioni comuni sull'introduzione e sul livello dei limiti quantitativi.

Questi accordi o conclusioni comuni devono stabilire che i limiti quantitativi decisi vengano gestiti secondo un sistema di duplice controllo.

7. Se, entro un mese dall'avvio delle consultazioni e al massimo entro due mesi dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità e la Cina non raggiungono, nel corso delle consultazioni stesse, una soluzione soddisfacente, la Comunità ha il diritto di istituire un limite quantitativo definitivo ad un livello annuo non inferiore al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, oppure, se più elevato, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato la richiesta di consultazioni.

8. Gli accordi di cui al paragrafo 6 e le misure previste dai paragrafi 5 e 7 o dagli accordi e dalle conclusioni comuni di cui al paragrafo 6 vengono rispettivamente conclusi e decise secondo la procedura di cui all'articolo 16.

9. Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 non può essere inferiore al livello delle importazioni, effettuate nel 1988 nella Comunità oppure nella o nelle regioni interessate, dei prodotti della stessa categoria originari della Cina.

10. Qualora risultasse necessario in seguito all'evoluzione delle importazioni totali nella Comunità di un prodotto soggetto a un limite quantitativo fissato in virtù dei paragrafi da 5 a 8, il livello annuo di questo limite quantitativo è aumentato, previa consultazione con la Cina secondo la procedura di cui all'articolo 15 per assicurare il rispetto delle condizioni definite nei paragrafi 2 e 3.

11. I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi 6 e 8 comportano un tasso di aumento annuo minimo determinato di comune accordo con la Cina nel quadro della procedura di consultazione di cui all'articolo 15.

12. I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 non si applicano ai prodotti attualmente inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dalla Cina per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della domanda di consultazione.

13. I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 sono gestiti conformemente agli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11, salvo disposizioni differenti fissate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 13

1. Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono state rilasciate durante il mese precedente autorizzazioni di importazione, nell'unità appropriata e per categoria di prodotti.

2. Per i prodotti tessili di cui all'allegato VI originari della Cina, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono stati rilasciati durante il mese precedente documenti di importazione conformi all'articolo 4, paragrafo 2, nell'unità appropriata e per categoria di prodotti.

Per i prodotti tessili di cui agli allegati I e II gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali importati durante tale mese, indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità, incluse le eventuali unità supplementari di tale codice. Le importazioni sono ripartite conformemente alle procedure statistiche in vigore.

3. Per i prodotti di cui all'allegato VI, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i trenta giorni successivi alla fine di ogni mese, le migliori informazioni disponibili in merito ai quantitativi totali importati durante questo periodo, nell'unità appropriata e per categoria di prodotti.

4. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici dell'anno precedente relativi alle esportazioni. I dati statistici per prodotto relativi alla produzione e al consumo verranno trasmessi secondo modalità da stabilire successivamente in applicazione della procedura di cui all'articolo 16.

5. Quando la natura dei prodotti o speciali situazioni lo rendono necessario, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, la Commissione può modificare le periodicità delle informazioni di cui sopra, secondo la procedura prevista all'articolo 16.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16, qualsiasi altro dato ritenuto necessario secondo la stessa procedura, per garantire l'osservanza degli impegni concordati tra la Comunità e la Cina.

7. Nei casi urgenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera d), lo Stato membro o gli Stati membri interessati

trasmettono via telex alla Commissione e agli altri Stati membri le statistiche relative all'importazione ed i dati economici ritenuti necessari.

Articolo 14

1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari della Cina subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3 oppure introdotti secondo la procedura di cui all'articolo 12, sono stati rispediti, trasbordati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari aggiustamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Cina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie onde garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché i fatti siano comprovati.

3. Se, entro il termine specificato all'articolo 15, la Comunità e la Cina non giungono ad una soluzione soddisfacente, la Commissione può, quando i fatti sono comprovati, dedurre dai corrispondenti limiti quantitativi importi equivalenti ai prodotti originari della Cina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

4. Gli accordi previsti al paragrafo 1 vengono conclusi e le misure previste al paragrafo 3, e negli accordi di cui al paragrafo 1, vengono decise secondo la procedura dell'articolo 16.

Articolo 15

1. La Commissione conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo le seguenti modalità:

- la Commissione notifica la richiesta di consultazioni alla Cina;
- la richiesta di consultazioni è accompagnata entro un termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni dalla notifica) da una relazione sui motivi e sulle condizioni che, a parere della Commissione, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un mese dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il

termine massimo di un mese, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.

2. Le consultazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono disciplinate dalle seguenti norme:

- la Commissione notifica la richiesta di consultazioni alla Cina corredandola di una relazione sui motivi e sulle condizioni che, a parere della Commissione, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- la Commissione avvia le consultazioni al più tardi entro quindici giorni dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di quindici giorni, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.

Articolo 16

1. Il comitato menzionato nel presente articolo è, ai sensi del presente regolamento e per le durata dell'applicazione del medesimo, il «comitato tessili» istituito in base all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4136/86.

2. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo suddetto. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure prospettate quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se entro un mese dalla consultazione del Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

5. Il comitato può essere consultato dal suo presidente su ogni altro problema che riguardi l'applicazione del presente regolamento, su iniziativa del presidente stesso oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 17

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 18

Le modifiche agli allegati del presente regolamento, necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi con paesi terzi o degli emendamenti

apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

ALLEGATO I

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)» comprende anche gli indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (segue)	5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2 (segue)	5209 49 10				
	5209 49 90				
	5209 51 00				
	5209 52 00				
	5209 59 00				
		5210 11 10			
		5210 11 90			
		5210 12 00			
		5210 19 00			
		5210 21 10			
		5210 21 90			
		5210 22 00			
		5210 29 00			
		5210 31 10			
		5210 31 90			
		5210 32 00			
		5210 39 00			
		5210 41 00			
		5210 42 00			
		5210 49 00			
		5210 51 00			
		5210 52 00			
		5210 59 00			
		5211 11 00			
		5211 12 00			
		5211 19 00			
		5211 21 00			
		5211 22 00			
		5211 29 00			
		5211 31 00			
		5211 32 00			
		5211 39 00			
		5211 41 00			
		5211 42 00			
		5211 43 00			
		5211 49 11			
		5211 49 19			
		5211 49 90			
		5211 51 00			
		5211 52 00			
		5211 59 00			
		5212 11 10			
		5212 11 90			
		5212 12 10			
		5212 12 90			
		5212 13 10			
		5212 13 90			
		5212 14 10			
		5212 14 90			
		5212 15 10			
		5212 15 90			
	5212 21 10				
	5212 21 90				
	5212 22 10				
	5212 22 90				
	5212 23 10				
	5212 23 90				
	5212 24 10				
	5212 24 90				
	5212 25 10				
	5212 25 90				
	ex 5811 00 00				
	ex 6308 00 00				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 a)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 (segue)	5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			
3 a)	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 a) (segue)	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:		
22 a)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui: acrilici		
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:		
32 a)	5801 22 00	a) di cui: velluti a coste, di cotone		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vestiti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18 (segue)	6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camice da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camice da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27 (segue)	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10			
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,37	730
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli (bébés) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 (segue)	6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:		
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 (segue)	5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70			
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 (segue)	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre artificiali: filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48 (segue)	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90			
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini.		
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di gaza		
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 (segue)	5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti. Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 <i>(segue)</i>	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	17 paia	59
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:		
67 a)	6305 31 10	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7,8	128
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4 paia	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	6216 00 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Guanti, diversi da quelli a maglia		
88	6217 10 00 6217 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario; parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 (segue)	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90 5907 00 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dai materassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

ALLEGATO II

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2

GRUPPO IV

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè		
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè		
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 29 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
123	5801 90 10 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre sintetiche in fiocco		
125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41		
125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		
126	5502 00 10 5502 00 90 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali in fiocco		
127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
127 B	5405 00 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali		
128	5105 40 00	Peli grossolani, cardati o pettinati		
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine		
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		
131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali		
132	5308 30 00	Filati di carta		
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa		
134	5605 00 00	Filati metallici		
135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine		
136	5007 10 00 5007 20 10 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00	Tessuti di seta o di cascami di seta		
137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramie		
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati		
140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche		
141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila		
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani		
145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
146 A	ex 5607 21 00	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi		
146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A		
146 C	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
147	5003 90 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati		
148 A	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
148 B	5308 10 00	Filati di cocco		
149	5310 10 90 ex 5310 90 00	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
150	5310 10 10 ex 5310 90 00 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati		
151 A	5702 20 00	Rivestimenti del suolo, di cocco		
151 B	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»		
152	5602 10 11	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti		
153	6305 10 10	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154	5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
	5002 00 00	Seta greggia (non torta)		
	5003 10 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cordati né pettinati		
	5101 11 00	Lane, non cardate né pettinate		
	5101 19 00			
	5101 21 00			
	5101 29 00			
	5101 30 00			
	5102 10 10	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati		
	5102 10 30			
	5102 10 50			
	5102 10 90			
	5102 20 00			
	5103 10 10	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati		
	5103 10 90			
	5103 20 10			
	5103 20 91			
	5103 20 99			
	5103 30 00			
	5104 00 00	Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani		
	5301 10 00	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5301 21 00			
	5301 29 00			
	5301 30 10			
	5301 30 90			
	5305 91 00	Ramié ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304		
	5305 99 00			
	5201 00 10	Cotone non cardato né pettinato		
	5201 00 90			
	5202 10 00	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5202 91 00			
	5202 99 00			
	5302 10 00	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5302 90 00			
	5305 21 00	Abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 29 00			
	5303 10 00	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramié), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5303 90 00			
	5304 10 00	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5304 90 00			
	5305 11 00			
	5305 19 00			
	5305 91 00			
	5305 99 00			
156	6106 90 30	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza		
	ex 6110 90 90			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 ex 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
159	6204 49 10 6206 10 00 6206 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a fartalla e sicarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta		
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	5208 11 10	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:	Cina	Tonnellate	D	4 450	4 631	4 815	5 002		
	5208 11 90				F	5 377	5 443	5 509	5 578		
	5208 12 11				I	2 215	2 281	2 346	2 410		
	5208 12 13				BNL	3 536	3 581	3 625	3 668		
	5208 12 15				UK	4 552	4 617	4 680	4 740		
	5208 12 19				IRL	627	627	627	627		
	5208 12 91				DK	1 681	1 682	1 686	1 689		
	5208 12 93				EL	365	377	388	399		
	5208 12 95				ES	189	208	234	268		
	5208 12 99				P	108	115	123	133		
	5208 13 00										
	5208 19 00						CEE	23 100	23 562	24 033	24 514
	5208 21 10							(¹)	(¹)	(¹)	(¹)
	5208 21 90										
	5208 22 11										
	5208 22 13										
	5208 22 15										
	5208 22 19										
	5208 22 91										
	5208 22 93										
	5208 22 95										
	5208 22 99										
	5208 23 00										
	5208 29 00										
	5208 31 00										
	5208 32 11										
	5208 32 13										
	5208 32 15										
	5208 32 19										
	5208 32 91										
	5208 32 93										
	5208 32 95										
	5208 32 99										
	5208 33 00										
	5208 39 00										
	5208 41 00										
	5208 42 00										
	5208 43 00										
	5208 49 00										
	5208 51 00										
	5208 52 10										
	5208 52 90										
	5208 53 00										
	5208 59 00										
	5209 11 00										
	5209 12 00										
	5209 19 00										
	5209 21 00										
	5209 22 00										
	5209 29 00										
	5209 31 00										
	5209 32 00										
	5209 39 00										
	5209 41 00										
	5209 42 00										
	5209 43 00										
	5209 49 10										
	5209 49 90										
	5209 51 00										
	5209 52 00										
	5209 59 00										
	5210 11 10										
	5210 11 90										
	5210 12 00										
	5210 19 00										
	5210 21 10										
	5210 21 90										
	5210 22 00										

(1) Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	5210 29 00								
(segue)	5210 31 10								
	5210 31 90								
	5210 32 00								
	5210 39 00								
	5210 41 00								
	5210 42 00								
	5210 49 00								
	5210 51 00								
	5210 52 00								
	5210 59 00								
	5211 11 00								
	5211 12 00								
	5211 19 00								
	5211 21 00								
	5211 22 00								
	5211 29 00								
	5211 31 00								
	5211 32 00								
	5211 39 00								
	5211 41 00								
	5211 42 00								
	5211 43 00								
	5211 49 11								
	5211 49 19								
	5211 49 90								
	5211 51 00								
	5211 52 00								
	5211 59 00								
	5212 11 10								
	5212 11 90								
	5212 12 10								
	5212 12 90								
	5212 13 10								
	5212 13 90								
	5212 14 10								
	5212 14 90								
	5212 15 10								
	5212 15 90								
	5212 21 10								
	5212 21 90								
	5212 22 10								
	5212 22 90								
	5212 23 10								
	5212 23 90								
	5212 24 10								
	5212 24 90								
	5212 25 10								
	5212 25 90								
	ex 5811 00 00								
	ex 6308 00 00								
2 a)	5208 31 00	a) di cui:	Cina	Tonnellate	D	533	555	577	599
	5208 32 11	non greggi né imbianchiti			F	645	647	640	653
	5208 32 13				I	265	277	289	301
	5208 32 15				BNL ⁽¹⁾	424	425	426	427
	5208 32 19				UK	546	558	570	585
	5208 32 91				IRL	175	175	175	175
	5208 32 93				DK	202	202	202	202
	5208 32 95				EL	182	186	194	197
	5208 32 99				ES	25	29	34	37
	5208 33 00				P	13	14	15	16
	5208 39 00								
	5208 41 00								
	5208 42 00								
	5208 43 00								
	5208 49 00								

⁽¹⁾ Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 a) (segue)	5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00								
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	848 579 338 2 325 250 57 99 70 98 86 4 750 ⁽¹⁾	893 632 344 2 330 269 57 103 71 106 88 4 893 ⁽¹⁾	937 687 353 2 336 291 57 107 72 109 90 5 039 ⁽¹⁾	990 708 365 2 346 319 58 113 74 125 92 5 190 ⁽¹⁾

(1) Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 a)	5512 19 10	a) di cui:	Cina	Tonnellate	D	102	109	116	123
	5512 19 90	non greggi né imbianchiti			F	69	73	77	81
	5512 29 10				I	41	43	46	49
	5512 29 90				BNL ⁽¹⁾	279	279	279	279
	5512 99 10				UK	30	32	34	36
	5512 99 90				IRL	7	7	7	7
	5513 21 10				DK	12	13	14	15
	5513 21 30				EL	8	8	8	8
	5513 21 90				ES	12	13	14	15
	5513 22 00				P	10	10	10	10
	5513 23 00								
	5513 29 00								
	5513 31 00								
	5513 32 00								
	5513 33 00								
	5513 39 00								
	5513 41 00								
	5513 42 00								
	5513 43 00								
	5513 49 00								
	5514 21 00								
	5514 22 00								
	5514 23 00								
	5514 29 00								
	5514 31 00								
	5514 32 00								
	5514 33 00								
	5514 39 00								
	5514 41 00								
	5514 42 00								
	5514 43 00								
	5514 49 00								
	5515 11 30								
	5515 11 90								
	5515 12 30								
	5515 12 90								
	5515 13 19								
	5515 13 99								
	5515 19 30								
	5515 19 90								
	5515 21 30								
	5515 21 90								
	5515 22 19								
	5515 22 99								
	5515 29 30								
	5515 29 90								
	5515 91 30								
	5515 91 90								
	5515 92 19								
	5515 92 99								
	5515 99 30								
	5515 99 90								
	5803 90 30								
	ex 5905 00 70								
	ex 6308 00 00								

⁽¹⁾ Vedi appendice.

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	Cina	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	5 137 4 363 11 597 6 305 4 428 95 568 73 196 38 32 800 (¹)	5 418 4 618 12 029 6 505 4 737 119 608 97 243 66 34 440 (¹)	5 699 4 920 12 409 6 676 5 099 146 649 124 335 105 36 162 (¹)	5 992 5 240 12 828 6 897 5 481 176 698 155 369 134 37 970 (¹)
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twin-sets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	Cina	1 000 pezzi	D F (¹) I (¹) BNL UK IRL DK EL ES P CEE	2 193 1 645 1 435 648 1 790 75 208 77 134 45 8 250 (¹)	2 243 1 752 1 502 669 1 836 80 219 84 143 52 8 580 (¹)	2 300 1 864 1 572 689 1 879 85 230 89 158 57 8 923 (¹)	2 355 1 984 1 646 708 1 920 89 241 94 181 62 9 280 (¹)
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	1 000 pezzi	D (¹) F (¹) I (¹) BNL (¹) UK IRL (¹) DK EL ES P CEE	3 804 1 772 1 366 1 142 812 86 353 80 193 42 9 650 (¹)	3 878 1 865 1 455 1 170 864 91 359 87 219 48 10 036 (¹)	3 952 1 966 1 552 1 198 927 96 365 95 231 55 10 437 (¹)	4 039 2 072 1 653 1 224 985 101 372 103 244 62 10 855 (¹)
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Cina	1 000 pezzi	D (¹) F (¹) I (¹) BNL UK IRL (¹) DK EL ES P CEE	860 615 583 215 325 34 90 45 63 20 2 850	881 648 609 223 339 35 93 47 67 21 2 964	901 681 638 232 354 36 96 49 73 23 3 083	921 713 669 241 369 37 99 51 81 25 3 206

(¹) Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	1 000 pezzi	D ⁽¹⁾ F ⁽¹⁾ I ⁽¹⁾ BNL UK IRL ⁽¹⁾ DK EL ES P CEE	3 862 1 092 1 137 722 1 339 82 463 71 195 37 9 000	3 923 1 146 1 193 745 1 381 86 468 76 211 41 9 270	3 983 1 202 1 252 768 1 422 90 473 81 231 46 9 548	4 047 1 263 1 315 792 1 466 94 478 87 241 52 9 835

⁽¹⁾ Vedi appendice.

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	1 089 556 500 316 777 30 275 27 45 9 3 624	1 128 603 531 343 825 32 276 32 59 12 3 841	1 172 642 565 373 878 34 277 37 78 16 4 072	1 227 684 602 398 935 36 278 43 94 19 4 316
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	(¹)			
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK ⁽²⁾ IRL DK EL ES P CEE	900 700 2 500 2 450 2 100 10 450 20 220 1 150 10 500	1 093 846 2 546 2 462 2 252 15 461 30 269 1 156 11 130	1 308 1 010 2 587 2 475 2 402 20 471 40 323 1 162 11 798	1 551 1 167 2 638 2 487 2 553 26 480 52 383 1 168 12 506

⁽¹⁾ Vedi categoria 39.⁽²⁾ Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	1 921 1 041 1 156 2 075 608 44 203 74 108 20 7 250	2 035 1 139 1 196 2 085 715 49 215 85 140 26 7 685	2 148 1 242 1 234 2 095 836 55 227 97 179 33 8 146	2 269 1 342 1 282 2 105 980 61 240 108 209 39 8 635
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi tessuti di cotone ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	833 540 426 271 638 38 112 62 30 18 2 968	866 562 445 286 673 39 115 64 45 21 3 116	904 587 465 302 710 40 118 65 57 24 3 272	943 613 485 318 749 41 121 66 72 28 3 436
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quelle a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	Cina	Tonnellate	D F ⁽¹⁾ I BNL ⁽¹⁾ UK IRL DK EL ES ⁽¹⁾ P CEE	1 594 984 801 599 1 085 51 160 470 321 35 6 100 (¹)	1 662 1 025 834 624 1 172 53 167 472 357 39 6 405 (¹)	1 734 1 069 870 651 1 256 55 174 474 398 44 6 725 (¹)	1 810 1 116 908 680 1 348 57 182 476 435 50 7 062 (¹)

(1) Vedi appendice.

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	Cina	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	2 615 5 859 1 168 1 334 2 325 70 380 105 350 93 14 299	2 882 5 889 1 282 1 378 2 508 77 393 117 385 103 15 014	3 120 5 918 1 416 1 428 2 718 85 407 129 428 116 15 765	3 379 5 947 1 565 1 479 2 919 94 422 142 476 130 16 553
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	1 000 pezzi	D F BNL UK IRL	10 886 2 622 2 791 36 549 488	11 430 2 753 2 931 38 376 512	12 002 2 891 3 077 40 295 538	12 602 3 035 3 231 42 310 565
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	Cina	1 000 pezzi	F ⁽¹⁾ BNL	445 187	467 196	491 206	515 217
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina	1 000 pezzi	F I UK	300 4 500 225	315 4 725 236	331 4 961 248	347 5 209 260
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	648 805 481 417 748 5 113 9 65 9 3 300	716 819 502 427 781 6 116 11 76 11 3 465	784 834 524 437 815 8 119 14 89 14 3 638	858 853 546 447 850 9 122 16 103 16 3 820

(1) Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	Cina	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	20 321 7 862 11 046 13 202 11 767 434 2 303 546 1 036 113 68 630	20 902 8 826 11 362 13 268 12 802 476 2 357 613 1 286 170 72 062	21 540 9 868 11 653 13 334 13 877 516 2 406 684 1 580 207 75 665	22 285 10 850 12 056 13 400 14 980 557 2 477 769 1 815 259 79 448
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	1 000 pezzi	D ⁽¹⁾ F ⁽¹⁾ I ⁽¹⁾ BNL UK IRL ⁽¹⁾ DK EL ES P CEE	2 458 1 103 897 585 924 38 171 77 206 41 6 500 ⁽¹⁾	2 488 1 154 938 623 1 034 43 179 84 235 47 6 825 ⁽¹⁾	2 519 1 208 982 652 1 158 47 187 91 268 54 7 166 ⁽¹⁾	2 565 1 265 1 029 683 1 270 51 196 99 307 60 7 525 ⁽¹⁾
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 10 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, veti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	Cina	1 000 pezzi	D F I BNL UK CEE	4 900 840 435 384 513 3 200	5 145 882 457 403 539 3 360	5 402 926 480 423 566 3 528	5 672 972 504 445 594 3 704
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	1 000 pezzi	D ⁽¹⁾ F ⁽¹⁾ I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	1 130 506 420 189 626 22 90 46 140 31 3 200	1 151 530 440 212 669 24 94 48 157 35 3 360	1 171 555 461 238 714 26 98 50 176 39 3 528	1 194 582 484 268 750 28 103 53 198 44 3 704
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	Cina	1 000 pezzi	UK	320	336	353	370

⁽¹⁾ Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina	1 000 pezzi	F I	185 240	194 252	204 265	214 278
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	Cina	1 000 pezzi	F BNL UK	1 700 600 650	1 785 630 683	1 874 662 717	1 968 695 752
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli (bébés) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	Cina	Tonnellate	F ⁽¹⁾ UK	950 355	998 373	1 047 391	1 100 411
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	1 000 pezzi	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	592 347 265 213 415 16 96 32 57 17 2 050 (¹)	616 366 279 222 437 17 97 34 66 19 2 153 (¹)	639 387 294 232 460 18 98 35 76 21 2 260 (¹)	663 406 310 242 484 19 100 37 88 24 2 373 (¹)
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	Cina	Tonnellate	D ⁽¹⁾ F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	1 538 331 424 197 534 28 81 46 57 14 3 250	1 546 370 443 220 584 29 86 49 70 16 3 413	1 557 414 463 246 633 30 92 51 79 18 3 583	1 567 462 483 275 685 31 96 54 89 20 3 762

⁽¹⁾ Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
78	6203 41 30	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	Cina	Tonnellate	F I	280	297	315	333
	6203 42 59					260	276	292	310
	6203 43 39								
	6203 49 39								
	6204 61 80								
	6204 61 90								
	6204 62 59								
	6204 62 90								
	6204 63 39								
	6204 63 90								
	6204 69 39								
	6204 69 50								
	6210 40 00								
	6210 50 00								
	6211 31 00								
	6211 32 90								
	6211 33 90								
	6211 41 00								
	6211 42 90								
6211 43 90									
83	6101 10 10	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75	Cina	Tonnellate	D F	150	158	165	174
	6101 20 10					105	110	116	122
	6101 30 10								
	6102 10 10								
	6102 20 10								
	6102 30 10								
	6103 31 00								
	6103 32 00								
	6103 33 00								
	ex 6103 39 00								
	6104 31 00								
	6104 32 00								
	6104 33 00								
	ex 6104 39 00								
	ex 6112 20 00								
	6113 00 90								
	6114 10 00								
6114 20 00									
6114 30 00									

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	Cina	Tonnellate	F BNL UK IRL	630 4 300 875 650	662 4 515 919 683	695 4 741 965 717	729 4 978 1 013 752
36	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli pneumatici della categoria 114	Cina	Tonnellate	F	350	368	386	405
37	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali in fiocco:	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK IRL DK EL ES P CEE	2 301 1 374 1 131 815 1 684 73 847 104 210 61 8 600	2 431 1 451 1 195 861 1 819 76 851 115 245 72 9 116	2 578 1 539 1 267 913 1 929 81 85 128 290 83 9 663	2 734 1 631 1 343 968 2 045 86 859 140 342 95 10 243
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti	Cina	Tonnellate	D F I BNL UK IRL DK EL ES P	691 412 339 245 505 22 254 31 63 18	725 437 359 260 547 23 255 34 74 21	769 464 381 276 580 24 256 38 87 24	814 492 404 293 615 25 257 42 103 28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	Tonnellate	I	625	663	702	744
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58	Cina	Tonnellate	F	247	262	278	294
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	Tonnellate	I	501	531	563	597

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	Cina	1 000 paia	D F I BNL UK ⁽¹⁾ IRL DK EL ES P CEE	7 161 4 437 6 381 13 323 2 783 2 830 4 065 48 1 300 172	7 963 4 932 6 555 13 390 3 124 2 844 4 085 72 1 468 192	8 810 5 452 6 739 13 457 3 470 2 858 4 105 108 1 645 212	9 723 6 013 6 910 13 524 3 837 2 872 4 126 124 1 837 233	49 199
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 90 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:	Cina	Tonnellate	D F	1 004 800	1 064 848	1 128 899	1 196 953	
67 a)	6305 31 10	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene	Cina	Tonnellate	F	300	318	337	357	
87	6216 00 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Guanti, diversi da quelli a maglia	Cina	Tonnellate	F UK	235 120	247 126	259 132	272 139	
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	Cina	Tonnellate	F ⁽¹⁾ BNL	420 250	445 265	472 281	500 298	

⁽¹⁾ Vedi appendice.

Appendice

Categoria	Paese fornitore	Disposizioni																																																												
2	Cina	<p>La Cina può esportare nella CEE i seguenti quantitativi supplementari di tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC 5208 11 90, 5208 12 11, 5208 12 91, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, 5208 22 11, 5208 22 91, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 11, 5208 32 91, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 19, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00):</p> <p style="text-align: right;"><i>(in tonnellate)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D</td><td>281</td><td>289</td><td>296</td><td>304</td></tr> <tr><td>F</td><td>290</td><td>292</td><td>294</td><td>297</td></tr> <tr><td>I</td><td>131</td><td>136</td><td>141</td><td>146</td></tr> <tr><td>BNL</td><td>194</td><td>195</td><td>196</td><td>197</td></tr> <tr><td>UK</td><td>243</td><td>250</td><td>257</td><td>262</td></tr> <tr><td>IRL</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>DK</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td></tr> <tr><td>EL</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr><td>ES</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>P</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>CEE</td><td>1 230</td><td>1 255</td><td>1 280</td><td>1 305</td></tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	D	281	289	296	304	F	290	292	294	297	I	131	136	141	146	BNL	194	195	196	197	UK	243	250	257	262	IRL	35	35	35	35	DK	35	36	37	38	EL	18	18	18	19	ES	2	3	5	6	P	1	1	1	1	CEE	1 230	1 255	1 280	1 305
Stati membri	1989	1990	1991	1992																																																										
D	281	289	296	304																																																										
F	290	292	294	297																																																										
I	131	136	141	146																																																										
BNL	194	195	196	197																																																										
UK	243	250	257	262																																																										
IRL	35	35	35	35																																																										
DK	35	36	37	38																																																										
EL	18	18	18	19																																																										
ES	2	3	5	6																																																										
P	1	1	1	1																																																										
CEE	1 230	1 255	1 280	1 305																																																										
2	Cina	<p>La Cina può esportare nella CEE i seguenti quantitativi supplementari di garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10):</p> <p style="text-align: right;"><i>(in tonnellate)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D</td><td>393</td><td>406</td><td>419</td><td>431</td></tr> <tr><td>F</td><td>280</td><td>286</td><td>292</td><td>298</td></tr> <tr><td>I</td><td>452</td><td>452</td><td>452</td><td>452</td></tr> <tr><td>BNL</td><td>186</td><td>188</td><td>191</td><td>194</td></tr> <tr><td>UK</td><td>319</td><td>329</td><td>338</td><td>347</td></tr> <tr><td>IRL</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr><td>DK</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> <tr><td>EL</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr> <tr><td>ES</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>P</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>CEE</td><td>1 700</td><td>1 734</td><td>1 769</td><td>1 284</td></tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	D	393	406	419	431	F	280	286	292	298	I	452	452	452	452	BNL	186	188	191	194	UK	319	329	338	347	IRL	19	19	19	19	DK	28	29	30	31	EL	19	20	21	22	ES	2	3	5	8	P	2	2	2	2	CEE	1 700	1 734	1 769	1 284
Stati membri	1989	1990	1991	1992																																																										
D	393	406	419	431																																																										
F	280	286	292	298																																																										
I	452	452	452	452																																																										
BNL	186	188	191	194																																																										
UK	319	329	338	347																																																										
IRL	19	19	19	19																																																										
DK	28	29	30	31																																																										
EL	19	20	21	22																																																										
ES	2	3	5	8																																																										
P	2	2	2	2																																																										
CEE	1 700	1 734	1 769	1 284																																																										
2	Cina	<p>Possibilità di trasferimento con la categoria 3 di un quantitativo massimo pari al 40% della categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento, fatta eccezione per il Benelux, in cui le categorie 2 e 3 sono fuse.</p>																																																												

Categoria	Paese fornitore	Disposizioni																														
2 a)	Cina	<p>Nei confronti del Benelux si applicano i seguenti livelli per questa categoria, fusa con la categoria 3 a):</p> <p style="text-align: right;"><i>(in tonnellate)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNL</td> <td>703</td> <td>704</td> <td>705</td> <td>706</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	BNL	703	704	705	706																				
Stati membri	1989	1990	1991	1992																												
BNL	703	704	705	706																												
3	Cina	Possibilità di trasferimento con la categoria 2 di un quantitativo massimo pari al 40 % della categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento, fatta eccezione per il Benelux, in cui le categorie 2 e 3 sono fuse.																														
3 a)	Cina	Vedi categoria 2 a).																														
4	Cina	<p>Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé), la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.</p> <p>Nella casella 9 della licenza d'esportazione relativa a questi prodotti dovrà figurare la dicitura «Deve applicarsi il tasso di conversione per indumenti la cui taglia commerciale non superi 130 cm».</p>																														
5	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td>70</td> <td>73</td> <td>76</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>CEE</td> <td>100</td> <td>104</td> <td>108</td> <td>112</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	F	70	73	76	79	I	30	31	32	33	CEE	100	104	108	112										
Stati membri	1989	1990	1991	1992																												
F	70	73	76	79																												
I	30	31	32	33																												
CEE	100	104	108	112																												
5	Cina	<p>Per i prodotti della categoria 5 (diversi dalle giacche a vento, giubbotti e simili) di peli fini (di cui ai codici NC 6110 10 10, 6110 10 39 e 6110 10 99) si applicano i seguenti limiti parziali entro i limiti quantitativi di questa categoria per la Comunità e il Regno Unito. (Per il Regno Unito, questi limiti si estendono ai prodotti identici di lana, di cui ai codici NC 6110 10 10, 6110 10 31 e 6110 10 91).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CEE</th> <th>Di cui per il Regno Unito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1989</td> <td>90 000 pezzi</td> <td>20 000 pezzi</td> </tr> <tr> <td>1990</td> <td>94 000 pezzi</td> <td>21 000 pezzi</td> </tr> <tr> <td>1991</td> <td>97 000 pezzi</td> <td>22 000 pezzi</td> </tr> <tr> <td>1992</td> <td>101 000 pezzi</td> <td>23 000 pezzi</td> </tr> </tbody> </table>		CEE	Di cui per il Regno Unito	1989	90 000 pezzi	20 000 pezzi	1990	94 000 pezzi	21 000 pezzi	1991	97 000 pezzi	22 000 pezzi	1992	101 000 pezzi	23 000 pezzi															
	CEE	Di cui per il Regno Unito																														
1989	90 000 pezzi	20 000 pezzi																														
1990	94 000 pezzi	21 000 pezzi																														
1991	97 000 pezzi	22 000 pezzi																														
1992	101 000 pezzi	23 000 pezzi																														
6	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>120</td> <td>125</td> <td>130</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>90</td> <td>94</td> <td>97</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>70</td> <td>73</td> <td>76</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>IRL</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>CEE</td> <td>300</td> <td>312</td> <td>324</td> <td>337</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	D	120	125	130	135	F	90	94	97	101	I	70	73	76	79	IRL	20	20	21	22	CEE	300	312	324	337
Stati membri	1989	1990	1991	1992																												
D	120	125	130	135																												
F	90	94	97	101																												
I	70	73	76	79																												
IRL	20	20	21	22																												
CEE	300	312	324	337																												

Categoria	Paese fornitore	Disposizioni																																																												
6	Cina	<p>La Cina può esportare nella CEE i seguenti quantitativi supplementari di calzoncini e short (codici NC 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90 e 6203 49 50):</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>263</td> <td>269</td> <td>276</td> <td>286</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>149</td> <td>155</td> <td>161</td> <td>167</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>120</td> <td>126</td> <td>131</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>BNL</td> <td>94</td> <td>97</td> <td>100</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>UK</td> <td>172</td> <td>181</td> <td>190</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>IRL</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>DK</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>EL</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>CEE</td> <td>850</td> <td>884</td> <td>919</td> <td>956</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	D	263	269	276	286	F	149	155	161	167	I	120	126	131	136	BNL	94	97	100	103	UK	172	181	190	199	IRL	7	7	7	7	DK	27	28	29	30	EL	14	15	16	16	ES	2	3	5	7	P	2	3	4	5	CEE	850	884	919	956
Stati membri	1989	1990	1991	1992																																																										
D	263	269	276	286																																																										
F	149	155	161	167																																																										
I	120	126	131	136																																																										
BNL	94	97	100	103																																																										
UK	172	181	190	199																																																										
IRL	7	7	7	7																																																										
DK	27	28	29	30																																																										
EL	14	15	16	16																																																										
ES	2	3	5	7																																																										
P	2	3	4	5																																																										
CEE	850	884	919	956																																																										
6	Cina	<p>Entro i limiti quantitativi fissati nell'allegato, per il Benelux si applicano i seguenti limiti parziali per i pantaloni (codici NC 6203 41 10, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 43 19 e 6203 49 19):</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNL</td> <td>576</td> <td>599</td> <td>623</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	BNL	576	599	623	648																																																		
Stati membri	1989	1990	1991	1992																																																										
BNL	576	599	623	648																																																										
7	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>120</td> <td>125</td> <td>130</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>100</td> <td>94</td> <td>97</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>70</td> <td>73</td> <td>76</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>IRL</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>CEE</td> <td>300</td> <td>312</td> <td>324</td> <td>337</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	D	120	125	130	135	F	100	94	97	101	I	70	73	76	79	IRL	10	20	21	22	CEE	300	312	324	337																														
Stati membri	1989	1990	1991	1992																																																										
D	120	125	130	135																																																										
F	100	94	97	101																																																										
I	70	73	76	79																																																										
IRL	10	20	21	22																																																										
CEE	300	312	324	337																																																										
8	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>110</td> <td>114</td> <td>117</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>90</td> <td>93</td> <td>96</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>75</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>IRL</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>CEE</td> <td>300</td> <td>309</td> <td>318</td> <td>328</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	D	110	114	117	120	F	90	93	96	99	I	70	72	75	77	IRL	30	30	31	32	CEE	300	309	318	328																														
Stati membri	1989	1990	1991	1992																																																										
D	110	114	117	120																																																										
F	90	93	96	99																																																										
I	70	72	75	77																																																										
IRL	30	30	31	32																																																										
CEE	300	309	318	328																																																										

Categoria	Paese fornitore	Disposizioni																														
39	Cina	<p>La categoria 39 comprende la categoria 20. Entro i limiti quantitativi fissati nell'allegato, per la Francia si applicano i seguenti limiti parziali: per la biancheria da tavola, da toletta o da cucina (di cui ai codici NC 6302 51 10, 6302 51 90, 6302 59 00, 6302 91 10, 6302 91 90, 6302 93 90 e 6302 99 00) non ricamata:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in tonnellate)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td>244</td> <td>256</td> <td>269</td> <td>282</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entro i limiti quantitativi fissati nell'allegato, per il Benelux e la Spagna si applicano i seguenti limiti parziali per la biancheria da letto:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in tonnellate)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNL</td> <td>61</td> <td>64</td> <td>67</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td>66</td> <td>69</td> <td>73</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	F	244	256	269	282	Stati membri	1989	1990	1991	1992	BNL	61	64	67	71	ES	66	69	73	76					
Stati membri	1989	1990	1991	1992																												
F	244	256	269	282																												
Stati membri	1989	1990	1991	1992																												
BNL	61	64	67	71																												
ES	66	69	73	76																												
22	Cina	<p>Entro i limiti quantitativi fissati, per il Regno Unito si applicano i seguenti limiti parziali per i filati acrilici (codici NC 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00 e 5509 69 00):</p> <p>1989: 150 tonnellate 1990: 159 tonnellate 1991: 169 tonnellate 1992: 179 tonnellate</p>																														
15	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria francese per 180 giorni all'anno:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td>178</td> <td>187</td> <td>196</td> <td>206</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	F	178	187	196	206																				
Stati membri	1989	1990	1991	1992																												
F	178	187	196	206																												
21	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>120</td> <td>126</td> <td>133</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>99</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>70</td> <td>73</td> <td>77</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>IRL</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>EWG</td> <td>300</td> <td>315</td> <td>331</td> <td>347</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	D	120	126	133	139	F	90	95	99	104	I	70	73	77	81	IRL	20	21	22	23	EWG	300	315	331	347
Stati membri	1989	1990	1991	1992																												
D	120	126	133	139																												
F	90	95	99	104																												
I	70	73	77	81																												
IRL	20	21	22	23																												
EWG	300	315	331	347																												
21	Cina	<p>Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5% dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé), la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.</p> <p>Nella casella 9 della licenza d'esportazione relativa a questi prodotti dovrà figurare la dicitura «Deve applicarsi il tasso di conversione per indumenti la cui taglia commerciale non superi 130 cm».</p>																														

Categoria	Paese fornitore	Disposizioni																				
24	Cina	<p>Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5% dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé), la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.</p> <p>Nella casella 9 della licenza d'esportazione relativa a questi prodotti dovrà figurare la dicitura «Deve applicarsi il tasso di conversione per indumenti la cui taglia commerciale non superi 130 cm».</p>																				
26	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno:</p> <p style="text-align: right;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>1989</th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>100</td> <td>106</td> <td>110</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>50</td> <td>52</td> <td>55</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>CEE</td> <td>150</td> <td>158</td> <td>165</td> <td>174</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	1989	1990	1991	1992	D	100	106	110	116	F	50	52	55	58	CEE	150	158	165	174
Stati membri	1989	1990	1991	1992																		
D	100	106	110	116																		
F	50	52	55	58																		
CEE	150	158	165	174																		
68	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria francese per 180 giorni all'anno:</p> <p>1989: 380 tonnellate 1990: 399 tonnellate 1991: 419 tonnellate 1992: 440 tonnellate</p>																				
73	Cina	<p>Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5% dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé), la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.</p> <p>Nella casella 9 della licenza d'esportazione relativa a questi prodotti dovrà figurare la dicitura «Deve applicarsi il tasso di conversione per indumenti la cui taglia commerciale non superi 130 cm».</p>																				
76	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria tedesca per 180 giorni all'anno:</p> <p>1989: 100 tonnellate 1990: 105 tonnellate 1991: 110 tonnellate 1992: 116 tonnellate</p>																				
10	Cina	<p>Entro i limiti quantitativi fissati nell'allegato, per il Regno Unito si applicano i seguenti limiti parziali. Guanti a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di materie plastiche (codice NC 6116 1010):</p> <p>1989: 280 000 paia 1990: 294 000 paia 1991: 309 000 paia 1992: 324 000 paia</p>																				
91	Cina	<p>Queste cifre comprendono i quantitativi seguenti, riservati all'industria francese per 180 giorni all'anno:</p> <p>1989: 55 tonnellate 1990: 58 tonnellate 1991: 62 tonnellate 1992: 66 tonnellate</p>																				

ALLGETAO IV

di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1

PARTE I

Origine

Articolo 1

1. I prodotti di cui all'allegato I, originari della Cina, sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal presente regolamento su presentazione di un certificato di origine conforme al modello accluso all'allegato V.

2. Questo certificato di origine è rilasciato dalle autorità governative competenti della Cina se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Cina a norma delle pertinenti disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti di cui all'allegato I diversi da quelli dei gruppi I e II sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal presente regolamento previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore figurante sulla fattura o, in mancanza di fattura, su un altro documento commerciale relativo a detti prodotti in cui si attesta che i prodotti in questione sono originari della Cina in cui è stata redatta questa dichiarazione, a norma delle pertinenti disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. Quando sono fissati criteri di determinazione dell'origine diversi per prodotti della stessa categoria e della stessa voce doganale, i certificati o le dichiarazioni devono comprendere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire di valutare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata redatta la dichiarazione.

Articolo 2

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture riportate sul certificato di origine e quelle che figurano nei documenti presentati in dogana per espletare le formalità d'importazione dei prodotti non provoca l'effetto, ipso facto, di mettere in dubbio le dichiarazioni che figurano nel certificato.

Articolo 3

1. I certificati di origine tipo A e i formulari APR, presentati all'importazione nella Comunità per ottenere una preferenza tariffaria, vengono accettati al posto delle giustificazioni dell'origine di cui all'articolo 1.

2. Le giustificazioni dell'origine di cui all'articolo 1 non vengono richieste per le merci accompagnate da un certificato conforme al modello e alle condizioni fissate dall'allegato VI.

3. Le importazioni non commerciali, esonerate dalla presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 a norma delle disposizioni dei regimi preferenziali interessati, non sono soggette alle disposizioni del presente allegato.

4. Le condizioni di applicazione del presente allegato alle importazioni non commerciali diverse da quelle menzionate nel paragrafo 3 verranno decise secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 ⁽²⁾.

Sino all'entrata in vigore di questa normativa, gli Stati membri possono mantenere il regime nazionale che applicano nel settore.

PARTE II

Cooperazione amministrativa

Articolo 4

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Cina competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri usati da dette autorità.

Articolo 5

1. A titolo di sondaggio o ogni volta che le autorità comunitarie competenti nutrono un ragionevole dubbio sull'autenticità del certificato d'origine o della licenza di esportazione sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione.

In questi casi le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia all'autorità governativa competente della Cina indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato di origine o alla licenza di esportazione o alla copia dei medesimi, qualora sia stata presentata la fattura, detta fattura o una copia della medesima. Esse forniscono tutte le informazioni che è stato possibile riunire e che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato o nella licenza di esportazione di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 3.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente allegato.

3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.

Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione nella Comunità a norma del presente regolamento. Le competenti autorità comunitarie possono inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria onde determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci stesse ⁽¹⁾.

4. Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 802/68, l'opportunità di esigere, per i prodotti interessati, la presentazione di un certificato di origine conforme all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.

Articolo 6

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 5 oppure se dalle informazioni di cui dispongono le competenti autorità comunitarie emerge che sono state trasgredite le disposizioni del presente regolamento, le suddette autorità chiedono alla Cina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente regolamento. I risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di stabilire l'autentica origine delle merci.

2. A seguito delle azioni attuate a norma del presente allegato, le competenti autorità comunitarie possono scambiare con le competenti autorità governative della Cina qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire infrazioni al presente regolamento.

3. Qualora sia accertata l'infrazione al presente regolamento, la Commissione, che agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, può concordare con la Cina le misure necessarie per prevenire l'eventuale ripresentarsi di tali infrazioni.

⁽¹⁾ Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente della Cina deve conservare, per almeno due anni, le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione.

ALLEGATO V

di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2

PARTE I

Classificazione

Articolo 1

La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata.

Articolo 2

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il comitato per la nomenclatura istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87⁽¹⁾ esamina senza indugio, e conformemente al regolamento succitato, tutte le questioni riguardanti la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento nella nomenclatura combinata (NC) onde classificarli nelle opportune categorie.

Articolo 3

La Commissione informa la Cina di qualsiasi cambiamento intervenuto nella nomenclatura combinata (NC) del momento della loro adozione da parte delle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità della Cina di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti interessati,
- b) la relativa categoria e il codice della nomenclatura combinata (codice NC),
- c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.

Articolo 5

1. Se una decisione di classificazione presa conformemente alle attuali procedure comunitarie determina un cambiamento nella classificazione precedente oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri

concedono un preavviso di trenta giorni a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempre che le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

Articolo 6

Qualora una decisione di classificazione, adottata conformemente alle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti subordinata a limitazione quantitativa, la Commissione avvia senza indugio consultazioni conformemente all'articolo 15 del presente regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi in causa di cui all'allegato III.

Articolo 7

1. Senza pregiudizio di qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione di prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 e la Commissione notifica alle competenti autorità della Cina i particolari dei medesimi.

3. Al momento della notifica di cui al paragrafo 2, gli Stati membri specificano se, a seguito dell'applicazione del paragrafo 1, i quantitativi dei prodotti oggetto della divergenza sono stati provvisoriamente imputati su un limite quantitativo stabilito per una categoria di prodotti diversa da quella indicata nella licenza d'esportazione di cui all'articolo 11 del presente allegato.

4. La Commissione notifica alle competenti autorità della Cina le imputazioni provvisorie di cui al paragrafo 3 entro trenta giorni dalla data delle stesse.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità della Cina, la Commissione, conformemente alla procedura

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

di cui all'articolo 15 del presente regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con la Cina al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri importatori nonché della Cina, nei casi di cui all'articolo 8 del presente allegato, la Commissione determina la classificazione definitiva per i prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può essere risolto conformemente all'articolo 9 del presente allegato, il comitato per la nomenclatura è invitato, nell'ambito delle rispettive competenze e a norma del regolamento che lo istituisce, a stabilire la classificazione definitiva delle merci interessate.

PARTE II

Sistema di duplice controllo

Articolo 11

1. Le autorità competenti della Cina rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato III, fino a concorrenza dei limiti quantitativi e delle quote corrispondenti.
2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione ⁽¹⁾ di cui all'articolo 14.

Articolo 12

1. La licenza di esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato; eventualmente può figurarvi anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo e sull'aliquota fissata per la categoria cui il prodotto appartiene.
2. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 13

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi e sulle quote fissate per l'anno per il quale è stata rilasciata la licenza d'esportazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Ai sensi del presente allegato, il termine «autorizzazione di importazione» si applica tanto all'autorizzazione d'importazione quanto ai documenti equivalenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 14

1. Le autorità dello Stato membro indicato sulla licenza d'esportazione quale destinatario rilasciano automaticamente un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione.
2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio.
3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide solo nello Stato membro che le ha rilasciate.
4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta dell'autorizzazione di importazione deve contenere:
 - a) i nomi dell'importatore e dell'esportatore;
 - b) il paese d'origine o, se diverso, il paese di esportazione o il paese d'acquisto;
 - c) la descrizione del prodotto indicando:
 - la denominazione commerciale;
 - la descrizione delle merci secondo il codice della nomenclatura combinata (codice NC);
 - d) la categoria ed il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato III del presente regolamento per i prodotti interessati;
 - e) il valore, come riportato nella casella 12 della licenza di esportazione;
 - f) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
 - g) la data e il numero della licenza d'esportazione;
 - h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
 - i) la data e la firma dell'importatore.
5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione di importazione.

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti della Cina, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni di importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della

Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

1. Se le competenti autorità di uno Stato membro constata che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate dalla Cina per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo supera la quota fissata per la stessa, dette autorità sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equivalenti. Essi informano immediatamente le autorità della Cina nonché la Commissione; questa avvia immediatamente la procedura di consultazioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti per le esportazioni della Cina non coperte da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Tuttavia, in casi eccezionali, se l'importazione di siffatti prodotti è ammessa in uno Stato membro dalle competenti autorità, i quantitativi interessati non vengono imputati sulla relativa quota senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Cina.

PARTE III

Forma e presentazione delle licenze di esportazione e dei certificati di origine - disposizioni comuni

Articolo 18

1. La licenza d'esportazione ed il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

Il formato dei documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca, del peso minimo di 25 g/m² e senza pasta meccanica. I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima di esse, che è l'originale, deve essere stampata su fondo arabescato. Detta copia deve recare chiaramente la dicitura «originale» mentre le altre debbono indicare l'indicazione «copie». Le competenti autorità nella Comunità accettano

soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione verso la Comunità, conformemente al presente regolamento.

2. Ciascun documento deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguere.

3. Detto numero si compone dei seguenti elementi:

- due lettere che identificano la Cina come segue: CN,
- due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:
 - BL = Benelux
 - DE = Germania
 - DK = Danimarca
 - EL = Grecia
 - ES = Spagna
 - FR = Francia
 - GB = Regno Unito
 - IR = Irlanda
 - IT = Italia
 - PT = Portogallo
- un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente, corrispondente all'ultima cifra del rispettivo anno dell'accordo, per esempio 9 per il 1989,
- un numero a due cifre che identifica l'ufficio che ha rilasciato la licenza nel paese esportatore,
- un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 19

Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità governative competenti che hanno rilasciato i documenti d'esportazione in possesso di tali autorità. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione dell'originale devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicata».

Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) <hr/> CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d'embarquement – Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB Value (²) Valeur fob (²)	
	13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.		
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At – À on – le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp – Cachet) </div>		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) <hr/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)
	13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE	
	<p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.</p> <p>Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.</p>	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À on - le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp - Cachet) </div>	

ALLEGATO VI**di cui all'articolo 4, paragrafo 1****Prodotti dell'artigianato e del folclore**

1. L'esonero di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti prodotti:

- a) tessuti ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, facenti parte della tradizionale fabbricazione artigianale cinese,
- b) indumenti o altri prodotti tessili di un tipo fabbricato tradizionalmente dall'artigianato familiare cinese, confezionati esclusivamente a mano, senza l'intervento di alcun tipo di macchina, con i tessuti di cui alla lettera a),
- c) prodotti tessili artigianali che fanno parte del folclore tradizionale cinese, confezionati a mano, contenuti in un elenco da concordare tra le due parti, figurante nell'allegato del protocollo B all'accordo.

2. L'esonero sarà accordato unicamente ai prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità cinesi conformemente al facsimile accluso al presente allegato. Detti certificati indicheranno i motivi che giustificano l'esonero e verranno riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie quando queste ultime avranno accertato che i prodotti in oggetto sono conformi alle condizioni enunciate nel protocollo B allegato all'accordo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) deve essere stampigliata a caratteri ben visibili la dicitura «FOLCLORE». Qualora all'ufficio doganale di entrata nella Comunità dovessero sorgere divergenze di opinioni sulla natura di tali prodotti tra la Cina e le competenti autorità comunitarie, si terranno consultazioni entro un mese al fine di risolvere la controversia. Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti suddetti raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà alle Comunità, le parti aprono immediate consultazioni secondo la procedura fissata nell'articolo 16 dell'accordo onde pervenire ad una soluzione del problema in termini quantitativi.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community</p> <hr/> <p style="text-align: center;">CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne</p>		
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	7 Supplementary details Données supplémentaires		9 Quantity Quantité
			10 FOB Value (1) Valeur fob (1)
<p>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE</p> <p>I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community, and the country shown in box No 4. <p>Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4. 			
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À , on — le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp — Cachet) </div>		

(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
 (2) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

ALLEGATO VII

di cui all'articolo 6, paragrafo 3

Traffico di perfezionamento passivo

Articolo 1

Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui alla tabella allegata al presente allegato, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità, non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 3 del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella e sono state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nella Cina.

Articolo 2

La ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi comunitari specifici di cui alla tabella allegata al presente allegato si effettua secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento.

Articolo 3

Le reimportazioni che esulano dal presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento, sempreché i prodotti interessati siano soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 4

1. I trasferimenti tra categorie, l'utilizzazione anticipata o il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento.

2. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono procedere a trasferimenti automatici, nei limiti seguenti:

- trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20 % della quota della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento;
- riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione;

- utilizzazione anticipata di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

3. La parte dei limiti quantitativi non utilizzata in uno Stato membro può essere riassegnata ad un altro Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento.

4. Gli Stati membri che constatino un fabbisogno d'importazioni supplementari o che ritengano che la loro quota rischi di non essere totalmente utilizzata ne informano la Commissione. Essi possono chiedere che i limiti quantitativi specifici siano adattati secondo la procedura di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

5. La Commissione informa la Cina delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi.

Articolo 5

L'imputazione su un limite quantitativo specifico di cui all'articolo 1 viene effettuata dalle competenti autorità degli Stati membri al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico vigenti nella Comunità. L'imputazione su un limite quantitativo specifico è effettuata per l'anno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva.

Articolo 6

Il certificato d'origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative del paese fornitore interessato conformemente alle disposizioni comunitarie dell'allegato IV per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato.

Articolo 7

Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione dei nomi e degli indirizzi delle autorità comunitarie competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 4, nonché dei modelli dei timbri da esse utilizzati.

Appendice

Obiettivi quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo

(La designazione delle merci che figurano all'allegato I è indicata nella presente appendice in forma abbreviata)

Categoria	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
				1989	1990	1991	1992
6	Pantaloni e short, tessuti	D	1 000 pezzi	471	499	529	561
		F		305	323	342	363
		I		249	264	280	297
		BNL		175	186	197	208
		CEE		1 200	1 272	1 348	1 429
7	Bluse e camicette	D	1 000 pezzi	137	145	154	163
		F		89	94	100	106
		I		73	78	82	87
		BNL		51	54	57	61
		CEE		350	371	393	417
8	Camicie, tessute	D	1 000 pezzi	392	410	428	448
		F		254	265	277	289
		I		208	217	227	238
		BNL		146	153	160	167
		CEE		1 000	1 045	1 092	1 142
21	Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti	D	1 000 pezzi	314	338	363	391
		F		203	218	235	253
		I		166	178	192	206
		BNL		117	126	135	144
		CEE		800	860	925	994
26	Abiti interni per donna	D	1 000 pezzi	600	645	693	745
76	Indumenti da lavoro, tessuti	D	1 000 pezzi	600	645	693	745

REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/89 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3796/81 possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente e di agevolare le relazioni commerciali sulla base di una leale concorrenza;

considerando che l'adozione di queste norme per le conserve di sardine potrebbe migliorare la redditività della produzione comunitaria di sardine e dei relativi sbocchi e facilitare lo smercio dei prodotti;

considerando che occorre precisare, soprattutto al fine di garantire un'ampia trasparenza del mercato, che i prodotti suddetti devono essere preparati esclusivamente con pesci della specie «sardina pilchardus Walbaum» e contenere una determinata quantità minima di pesce;

considerando che, per garantire una buona presentazione commerciale dei prodotti, è opportuno definire gli elementi relativi alla preparazione del pesce prima che venga condizionato, le presentazioni in cui può essere commercializzato nonché i mezzi di copertura e gli ingredienti supplementari che possono essere impiegati; che tali elementi non possono tuttavia determinare l'esclusione degli eventuali nuovi prodotti che potranno essere presentati sul mercato;

considerando che, per impedire la commercializzazione di prodotti non soddisfacenti, è opportuno definire alcuni criteri cui dovranno rispondere le conserve di sardine smerciate nella Comunità per l'alimentazione umana;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consuma-

tore finale, nonché la relativa pubblicità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE⁽⁴⁾, e la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/891/CEE⁽⁶⁾, definiscono le indicazioni necessarie per un'adeguata informazione e tutela del consumatore circa il contenuto dei recipienti; che, per quanto riguarda le conserve di sardine, è opportuno determinare la denominazione di vendita dei prodotti in base alla preparazione culinaria proposta, la quale dipende in particolare dal rapporto esistente tra i vari ingredienti che compongono il prodotto finale; che, nel caso in cui la sostanza di copertura sia l'olio, è opportuno precisare come quest'ultimo debba essere denominato;

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione, se necessario, delle misure d'applicazione di carattere tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme cui è soggetta nella Comunità la commercializzazione delle conserve di sardine.

Articolo 2

Possono essere commercializzati come conserve di sardine e possono recare le denominazioni di vendita di cui all'articolo 7 soltanto i prodotti che soddisfano alle condizioni seguenti:

- sono ricompresi nel codice NC 1604 13 10 ed ex 1604 20 50;
- sono preparati esclusivamente con pesci della specie «sardina pilchardus Walbaum»;
- sono preconfezionati con qualunque mezzo di copertura adeguato in recipienti ermeticamente chiusi;
- sono sterilizzati con un trattamento idoneo.

Articolo 3

Nella misura necessaria alla buona presentazione commerciale del prodotto, le sardine devono essere adeguatamente

⁽³⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21.

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

private della testa, delle branchie, della pinna caudale e dei visceri, esclusi uova, lattime e reni, nonché, a seconda delle presentazioni commerciali di cui trattasi, della colonna vertebrale e della pelle.

Articolo 4

Le sardine messe in conserva possono essere commercializzate in una delle presentazioni di seguito elencate:

- 1) sardine: prodotto di base; adeguata eliminazione della testa, delle branchie, della pinna caudale e dei visceri. La testa è recisa perpendicolarmente alla colonna vertebrale, in prossimità delle branchie;
- 2) sardine spinate: rispetto al prodotto di base di cui al punto 1), è eliminata anche la colonna vertebrale;
- 3) sardine spinate e spellate: rispetto al prodotto di base di cui al punto 1), sono eliminate anche la colonna vertebrale e la pelle;
- 4) filetti di sardina: masse muscolari prelevate parallelamente alla colonna vertebrale sull'intera lunghezza del pesce o su parte di essa, previa asportazione della colonna vertebrale, delle pinne e del bordo della parete addominale. I filetti possono essere presentati con o senza pelle;
- 5) trance di sardina: porzioni di pesce contigue alla testa, lunghe almeno tre centimetri, ottenute dal prodotto di base di cui al punto 1) mediante tagli perpendicolari alla colonna vertebrale;
- 6) qualsiasi altra forma di presentazione, a condizione che sia chiaramente distinta dalle presentazioni definite nei punti da 1) a 5).

Articolo 5

Ai fini della denominazione di vendita di cui all'articolo 7, si distinguono i seguenti mezzi di copertura, con o senza aggiunta di ingredienti supplementari:

- 1) olio d'oliva;
- 2) oli vegetali raffinati, compreso l'olio di sansa di oliva, utilizzati separatamente o mescolati;
- 3) salsa di pomodoro;
- 4) succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura), soluzione salina o acqua;
- 5) marinate con o senza vino;
- 6) qualsiasi altro mezzo di copertura, a condizione che sia chiaramente distinto dai mezzi di copertura definiti nei punti da 1) a 5).

Questi mezzi di copertura possono essere mescolati tra loro, ad eccezione dell'olio di oliva che non può essere mescolato con altri oli.

Articolo 6

1. I prodotti contenuti nel recipiente, quali si presentano dopo il trattamento di sterilizzazione, devono rispondere almeno ai seguenti criteri:

- a) per le presentazioni descritte all'articolo 4, punti da 1) a 5), le sardine o parti di sardine devono:
 - essere di dimensioni ragionevolmente uniformi e alloggiare regolarmente nel recipiente;
 - essere facilmente separabili l'una dall'altra;
 - essere prive di perforazioni rilevanti della parete addominale;
 - essere prive di perforazioni o lacerazioni della carne;
 - essere prive di ingiallimento dei tessuti, salvo lievi tracce;
 - avere una carne di consistenza normale, che non sia in alcun caso eccessivamente fibrosa, eccessivamente flaccida o spugnosa;
 - avere la carne di colore chiaro o rosato, che non presenti un arrossamento perivertebrale, salvo lievi tracce;
- b) per quanto riguarda il mezzo di copertura, avere una consistenza e un colore caratteristici della sua denominazione e degli ingredienti. Se trattasi di copertura all'olio, essa non può contenere un essudato acquoso superiore all'8% del peso netto;
- c) conservare l'odore e il sapore caratteristici della specie «sardina pilchardus Walbaum» e del tipo di mezzo di copertura ed essere prive di odori e sapori sgradevoli, segnatamente sapore amaro, rancido o di ossidazione;
- d) essere prive di corpi estranei;
- e) per quanto riguarda i prodotti contenenti lisce, la colonna vertebrale deve essere facilmente separabile dalla carne e friabile;
- f) per quanto riguarda i prodotti privi di pelle o di lisce, non devono esservi residui rilevanti di tali materie.

2. Il recipiente non deve presentare ossidazioni esterne o deformazioni che ne pregiudichino la buona presentazione commerciale.

Articolo 7

Fatte salve le direttive 79/112/CEE e 76/211/CEE, la denominazione di vendita figurante sugli imballaggi preconfezionati delle conserve di sardine è determinata in base al rapporto esistente tra il peso di sardine contenuto nel recipiente dopo la sterilizzazione e il peso netto, espressi in grammi.

- a) Per le presentazioni di cui all'articolo 4, punti da 1) a 5), il rapporto suddetto è almeno pari ai valori seguenti:
 - 70% per i mezzi di copertura di cui all'articolo 5, punti 1), 2), 4) e 5);
 - 65% per il mezzo di copertura di cui all'articolo 5, punto 3);
 - 50% per i mezzi di copertura di cui all'articolo 5, punto 6).

Se questi valori sono rispettati la denominazione di vendita è stabilita in funzione della presentazione delle sardine in base alla designazione corrispondente indicata all'articolo 4. La designazione del mezzo di copertura impiegato costituisce parte integrante della denominazione di vendita.

Per i prodotti sott'olio, il mezzo di copertura è designato per mezzo delle diciture seguenti:

- «all'olio d'oliva», quando è utilizzato questo olio, oppure
 - «all'olio vegetale», quando sono utilizzati gli altri oli vegetali raffinati, compreso l'olio di sansa di olive, o miscele degli stessi, oppure
 - «all'olio di» seguita dalla designazione della sua natura specifica.
- b) Per le presentazioni di cui all'articolo 4, punto 6), il rapporto suddetto deve essere perlomeno pari al 35%.
- c) Per le preparazioni culinarie diverse da quelle definite alla lettera a), la denominazione di vendita deve indicare le caratteristiche della preparazione culinaria.

In deroga all'articolo 2, secondo trattino e alla lettera b) del presente articolo, le preparazioni a base di carne di

sardine che comportano la scomparsa della struttura muscolare possono contenere la carne di altri pesci che hanno subito lo stesso trattamento, a condizione che la percentuale di sardine sia perlomeno pari al 25%.

- d) La denominazione di vendita definita al presente articolo è riservata ai prodotti di cui all'articolo 2.

Articolo 8

Ove occorra, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare il piano per la campionatura destinato a stabilire la conformità delle partite di fabbricazione al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/89 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, del 28 luglio 1980 ⁽¹⁾, si è riunita a Bucarest nei giorni 21 e 22 novembre 1988 e che al termine dei lavori ha raccomandato, tra l'altro, di aumentare taluni importi che figurano nell'allegato II del protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio di prodotti industriali ⁽²⁾;

considerando che, secondo il protocollo suddetto, le modifiche da apportare agli allegati raccomandate dalla Commissione mista devono essere oggetto di uno scambio di lettere tra le due parti;

considerando che, dopo esame dei differenti aspetti delle misure raccomandate dalla Commissione mista, è opportuno darvi seguito, in particolare tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'accordo sul commercio di prodotti industriali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Le modifiche di cui all'articolo 1 sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ARANZADI

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali

Lettera n. 1

Signor,

nella riunione svoltasi nei giorni 21 e 22 novembre 1988 a Bucarest, la Commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania del 28 luglio 1980 ha raccomandato, tra l'altro, di aumentare taluni importi che figurano nell'allegato II del protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio di prodotti industriali.

Le modifiche raccomandate figurano nell'unito allegato che sostituisce il corrispondente allegato del protocollo.

Mi prego comunicarLe che il Consiglio delle Comunità europee ha espresso il proprio accordo per l'applicazione delle misure di cui sopra.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia profonda stima.

*A nome
del Consiglio delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Signor,

con la Sua lettera in data odierna, Lei mi ha comunicato quanto segue:

«Nella riunione svoltasi nei giorni 21 e 22 novembre 1988 a Bucarest, la Commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania del 28 luglio 1980 ha raccomandato, tra l'altro, di aumentare taluni importi che figurano nell'allegato II del protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio di prodotti industriali.

Le modifiche raccomandate figurano nell'unito allegato che sostituisce il corrispondente allegato del protocollo.

Mi prego comunicarLe che il Consiglio delle Comunità europee ha espresso il proprio accordo per l'applicazione delle misure di cui sopra.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia profonda stima.

*Per il
governo della Repubblica socialista di
Romania*

ALLEGATO

Modifica dell'allegato II del protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 4 dell'accordo sul commercio di prodotti industriali

PROGRAMMA D'ESPORTAZIONE DELLA ROMANIA

Stato membro	Codice Nimexe 1987	Codice NC 1988	Designazione delle merci	Importo quantitativo previsto	
Irlanda	94.04-11	ex 9404 21 00	Materassi di materie plastiche alveolari, anche ricoperti	8 tonnellate	
	ex 94.04-19	ex 9404 90 90	Oggetti lettereschi, diversi dai materassi e dai sacchi a pelo, di materie plastiche alveolari		
	94.04-30	9404 10 00	Sommier		
Italia	27.07-39	2707 50 99	Miscele d'idrocarburi aromatici che distillano il 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86, destinati ad usi diversi dai carburanti e dai combustibili, esclusi i benzoli, toluoli, xiloli e il naftalene	470 milioni di lire italiane	
		ex 2707 99 30	Teste solforate, diverse da quelle destinate ad essere utilizzate come carburanti o come combustibili		
		28.17-11	2815 11 00	Idrossido di sodio (soda caustica)	470 milioni di lire italiane
		28.17-15	2815 12 00		
		ex 28.46-90	ex 2840 30 00	Perossoborati (perborati) di sodio	360 tonnellate
		29.02-10	2903 30 10	Fluoruri	14 tonnellate
		ex 29.02-21	ex 2903 11 00	Clorometano (cloruro di metile)	925 milioni di lire italiane
		29.02-31	2903 21 00	Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici	
		29.02-33	2903 22 00		
		29.02-35	2903 23 00		
		29.02-36	2903 29 00		
		29.02-38			
		29.13-11	2914 11 00	Acetone	4 100 tonnellate
		29.15-17	2917 14 00	Anidride maleica	250 tonnellate
		29.15-40	2917 35 00	Anidride ftalica	310 tonnellate
		ex 29.15-65	ex 2917 34 10	Ortoftalati di diisoottile	695 milioni di lire italiane
		ex 29.15-71	ex 2917 34 90	Ortoftalati di dimetile e di dietile	
		44.18-11	4410 10 10	Pannelli di particelle e pannelli simili di legno, anche agglomerati con resine o altri leganti organici	9 000 tonnellate
		44.18-21	4410 10 30		
		44.18-25	4410 10 50		
	44.18-29	4410 10 90			
	48.01-06	4804 31 10 4804 39 10	Carta e cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m ² , destinati alla fabbricazione dei filati di carta del codice 5308 o dei filati di carta armati di metallo del codice 5607		
	48.01-07	4804 21 10	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 % in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda		
	48.01-10	4804 29 10			
	48.01-20	4804 11 11	Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner», la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda		
	48.01-22	4804 11 15			
	48.01-24	4804 11 19			
	48.01-30	4804 19 11			
	48.01-32	4804 19 15			
	48.01-34	4804 19 19			
	48.01-36	4804 19 31			
	48.01-38	4804 19 35			
	48.01-39	4804 19 39			

Stato membro	Codice Nimexe 1987	Codice NC 1988	Designazione delle merci	Importo quantitativo previsto
Italia (segue)	48.01-40	4804 31 51	Altra carta e altro cartone Kraft, la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80%, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	
	48.01-42	4804 31 59		
	48.01-44	4804 39 51		
	48.01-46	4804 39 59		
	48.01-50	4804 41 10		
	48.01-51	4804 42 10		
		4804 49 10		
		4804 51 10		
		4804 52 10		
		4804 59 10		
		4809 90 00	Carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato, esclusa la carta carbone e la carta detta «autocopiante»	3 500 tonnellate
	48.01-48	4802 53 11	Carta e cartone Kraft per schede da perforare di peso superiore a 150 g per m ² , senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10% in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre	
		70.04	7003 11 90 7003 19 90 7003 20 10 7003 20 90	
	70.05	7004 10 30	Vetro (diverso dal vetro da ottica) tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato	
		7004 10 50		
		7004 10 90		
		7004 90 50		
		7004 90 70		
		7004 90 91		
		7004 90 93		
	70.06	7004 90 95	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre, o in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato	
		7004 90 99		
		7005 10 10		
		7005 10 31		
		7005 10 33		
		7005 10 35		
		7005 10 91		
7005 10 93				
7005 10 95				
7005 21 10				
7005 21 20				
7005 21 30				
7005 21 40				
7005 21 50				
7005 21 90				
7005 29 10				
7005 29 31				
7005 29 33				
7005 29 35				
7005 29 91				
7005 29 93				
7005 29 95				
70.07	7003 30 00	Vetro detto «colato», in profilati, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato	6 000 tonnellate	
	7006 00 90	Vetro (diverso dal vetro da ottica) dei codici 7003, 7004 e 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		

Stato membro	Codice Nimexe 1987	Codice NC:1988	Designazione delle merci	Importo quantitativo previsto	
Italia (segue)	70.07	7008 00 11	Vetri isolanti a pareti multiple	}	
		7008 00 19			
		7008 00 91			
		7008 00 99			
		7016 90 10			Vetri riuniti in vetrate
	76.02	7604 10 10	Barre e profilati di alluminio, diversi dai profilati cavi		
		7604 10 90			
		7604 29 10			
		7604 29 90			
	76.03	7605 11 00	Fili di alluminio		350 tonnellate
		7605 19 10			
		7605 19 90			
		7605 21 00			
		7605 29 10			
		7605 29 90			
		7606 11 10			
	7606 11 91				
	7606 11 93				
	7606 11 99				
	7606 12 10				
	7606 12 50				
	7606 12 91				
	7606 12 93				
7606 12 99					
7606 91 00					
7606 92 00					
76.04	7607 11 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	100 tonnellate		
	7607 11 90				
	7607 19 10				
	7607 19 90				
	7607 20 10				
7607 20 90					
ex 84.06	ex 8408 20 10	Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del codice 8701	}		
	8408 20 31				
	8408 20 35				
	8408 20 37				
ex 84.07	ex 8706 00 19	Telai degli autoveicoli del codice 8701, con motore	5 225 milioni di lire italiane		
	ex 8706 00 99				
ex 87.05	ex 8707 90 10 ex 8707 90 90	Carrozzerie degli autoveicoli del codice 8701, comprese le cabine			
ex 87.06	ex 8708	Parti ed accessori degli autoveicoli del codice 8701			

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1989

concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti

(89/437/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, per garantire un armonioso funzionamento del mercato comune ed in particolare dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, istituito dal regolamento (CEE) n. 2771/75 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87 ⁽⁵⁾, nonché del regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, istituito dal regolamento (CEE) n. 2783/75 ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87 ⁽⁷⁾, è necessario che la commercializzazione degli ovoprodotti non sia più ostacolata dalle disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne le prescrizioni sanitarie relative a tali prodotti; che tale armonizzazione consentirà inoltre una migliore armonizzazione della produzione e condizioni di concorrenza uguali, pur garantendo al consumatore un prodotto di qualità;

considerando che la commercializzazione di taluni ovoprodotti non compresi nell'allegato II del trattato è strettamente connessa a quella degli ovoprodotti oggetto di un'organizzazione comune di mercato; che occorre eliminare le distorsioni di concorrenza per il complesso degli ovoprodotti;

considerando che pare opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti di uova ottenuti in laboratori artigianali, negozi o ristoranti ed utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta al consumatore finale o ad essere consumati sul posto;

considerando che occorre stabilire le prescrizioni sanitarie relative alla produzione, al magazzinaggio e al trasporto degli ovoprodotti; che, in particolare, è opportuno definire un insieme di norme sanitarie per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che è altresì necessario stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere gli ovoprodotti;

considerando che la suddetta regolamentazione deve essere applicata in identica misura agli scambi intracomunitari e agli scambi che avvengono all'interno di ciascuno degli Stati membri;

considerando che spetta anzitutto al produttore verificare che gli ovoprodotti siano conformi alle prescrizioni sanitarie previste dalla presente direttiva; che è compito delle autorità competenti degli Stati membri accertarsi, mediante controlli ed ispezioni, che il produttore rispetti tali prescrizioni; che le regole relative a detti controlli e ispezioni debbono tener conto degli imperativi del mercato interno;

considerando che è necessario effettuare controlli per sondaggio allo scopo di individuare la presenza di residui di sostanze che potrebbero risultare nocive per la salute umana;

(1) GU n. C 67 del 14. 3. 1987, pag. 9 e
GU n. C 53 del 2. 3. 1989, pag. 10.

(2) GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 184.

(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 11.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(5) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(7) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

considerando che è opportuno instaurare misure di controllo comunitarie per garantire l'applicazione uniforme delle norme previste dalla presente direttiva in tutti gli Stati membri;

considerando che, nell'ambito degli scambi intracomunitari, occorre, qualora insorgano controversie con le autorità competenti dello Stato membro destinatario, dare allo spedite, al destinatario o al loro mandatario la possibilità di chiedere il parere di un esperto;

considerando che gli ovoprodotti fabbricati in un paese terzo e destinati ad essere immessi sul mercato comunitario non devono beneficiare di un regime più favorevole di quello imposto dalla presente direttiva; che occorre stabilire una procedura comunitaria di ispezione degli stabilimenti dei paesi terzi;

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione di talune modalità di applicazione della presente direttiva; che, a questo scopo, occorre stabilire procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti igienici e sanitari da rispettare nella preparazione e nell'immissione sul mercato di ovoprodotti destinati sia al consumo umano diretto sia alla fabbricazione di prodotti alimentari.

Tuttavia la presente direttiva non riguarda:

- i prodotti alimentari finiti che sono fabbricati a partire da ovoprodotti, secondo la definizione dell'articolo 2, e che soddisfano le disposizioni dell'articolo 3,
- gli ovoprodotti ottenuti in un laboratorio non industriale e che, senza aver subito un trattamento, sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta, senza intermediario, al consumatore o ad essere consumati sul posto direttamente dopo la loro preparazione.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, sono applicabili le definizioni figuranti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2772/75 (1). Inoltre si intende per:

- 1) ovoprodotti: i prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana, destinati al consumo umano; vi possono essere aggiunti, parzialmente, altri alimenti o additivi; essi si possono presentare sotto forma di liquidi, concentrati, essiccati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati;

- 2) azienda produttrice: fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/75 (2), l'azienda per la produzione di uova destinate al consumo umano;
- 3) stabilimento: stabilimento riconosciuto per la fabbricazione e/o il trattamento degli ovoprodotti;
- 4) uova incrinata: uova il cui guscio è danneggiato ma non presenta una soluzione di continuità, ma la cui membrana è ancora intatta;
- 5) lotto: quantitativo di ovoprodotti preparati nelle stesse condizioni e che, in particolare, sono stati sottoposti ad un trattamento in un'unica operazione continua;
- 6) partita: quantitativo di ovoprodotti da consegnare in un blocco unico nello stesso luogo di destinazione e destinato ad un'ulteriore lavorazione nell'industria alimentare o al consumo umano diretto;
- 7) paese spedite: lo Stato membro o il paese terzo a partire dal quale gli ovoprodotti sono spediti in un altro Stato membro;
- 8) paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli ovoprodotti di un altro Stato membro o di un paese terzo;
- 9) confezionamento: l'inserimento degli ovoprodotti in un contenitore di qualsiasi forma;
- 10) autorità competente: il servizio veterinario o qualsiasi altro servizio equivalente designato dallo Stato membro allo scopo di verificare l'applicazione della presente direttiva;
- 11) immissione sul mercato: la commercializzazione degli ovoprodotti definita all'articolo 1, punto 5 del regolamento (CEE) n. 2772/75.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro cura che siano preparati in forma di prodotti alimentari o siano utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari unicamente gli ovoprodotti che soddisfino le condizioni generali seguenti:

- a) siano stati ottenuti da uova di galline, anatre, oche, tacchini, galline faraone o quaglie, escluse le miscele di specie diverse;
- b) portino l'indicazione della percentuale degli elementi costitutivi delle uova, qualora siano parzialmente completati da altri prodotti alimentari, sempreché soddisfino i requisiti fissati per gli additivi all'articolo 12;
- c) siano stati trattati e/o preparati in uno stabilimento che sia riconosciuto in conformità dell'articolo 6 e che risponda alle condizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato e soddisfino inoltre le disposizioni della presente direttiva;
- d) siano stati preparati in condizioni igieniche conformi alle prescrizioni dei capitoli III e V dell'allegato, con uova che

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 56.

(2) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 100.

soddisfino le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato;

- e) siano stati sottoposti ad un trattamento mediante un procedimento autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 14 il quale consenta loro di soddisfare in particolare i criteri microbiologici previsti al capitolo VI dell'allegato.

Tuttavia, laddove esigenze tecnologiche inerenti alla preparazione di determinati prodotti alimentari ottenuti con ovoprodotti lo richiedano, le autorità competenti danno un'autorizzazione perché taluni ovoprodotti non siano sottoposti a trattamento; in tal caso gli ovoprodotti devono essere immediatamente utilizzati nello stabilimento in cui sono destinati alla fabbricazione di altri prodotti alimentari;

- f) possiedano le caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato;
- g) siano stati sottoposti ad un controllo sanitario conformemente al capitolo VII dell'allegato;
- h) siano stati imballati conformemente alle prescrizioni del capitolo VIII dell'allegato;
- i) siano despositati e trasportati conformemente alle prescrizioni dei capitoli IX e X dell'allegato;
- j) siano muniti del bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato e, per quanto riguarda i prodotti destinati al consumo umano diretto, soddisfino i requisiti della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata, da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE⁽²⁾.

Articolo 4

Le autorità competenti curano che i produttori di ovoprodotti prendano tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva e, in particolare, che:

- siano prelevati campioni destinati ad esami di laboratorio, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato;
- siano trasportati o immagazzinati alle temperature menzionate nei capitoli IX e X dell'allegato gli ovoprodotti che non possano essere mantenuti a temperatura ambiente;
- sia definito il periodo durante cui è garantita la conservazione degli ovoprodotti;
- siano registrati e conservati i risultati dei vari controlli ed esami in modo da poter loro essere presentati durante un periodo di due anni;
- ogni lotto sia corredato di un'indicazione che consenta di individuare la data del trattamento; questa indicazione

deve figurare nella registrazione del processo di trattamento e sul bollo sanitario di cui al capitolo XI.

Articolo 5

1. Gli Stati membri curano che vengano effettuati controlli per la ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica, ormonale, di antibiotici, di antiparassitari, di detergenti e di altre sostanze nocive o eventualmente atte ad alterare le caratteristiche organolettiche o a rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di ovoprodotti.

2. Qualora gli ovoprodotti sottoposti ad esame presentino tracce di residui superiori alle tolleranze ammesse stabilite conformemente al paragrafo 4, deve esserne vietata l'utilizzazione nell'alimentazione umana o l'immissione sul mercato sia ai fini della fabbricazione di prodotti alimentari sia ai fini del consumo umano diretto.

3. Gli esami dei residui devono essere effettuati secondo metodi scientificamente riconosciuti e sperimentati in pratica, in particolare i metodi definiti nelle direttive comunitarie o in altre norme internazionali.

I risultati degli esami dei residui devono poter essere raffrontati con metodi di riferimento stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 14, previo parere del comitato scientifico veterinario.

Secondo la stessa procedura, in ogni Stato membro viene designato almeno un laboratorio di riferimento il quale deve effettuare l'esame dei residui in caso di applicazione degli articoli 7 e 8.

La Commissione pubblica i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta

- le modalità di controllo,
- le tolleranze per le sostanze di cui al paragrafo 2,
- la frequenza dei campionamenti.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti; ogni stabilimento deve avere un numero di riconoscimento. Ciascuno Stato membro invia tale elenco agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Uno Stato membro riconosce uno stabilimento solo se è comprovato che esso soddisfa le disposizioni della presente direttiva. Lo Stato ritira il riconoscimento qualora non siano

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.

più soddisfatte le condizioni che ne costituiscono il presupposto. Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati del ritiro del riconoscimento.

2. Le ispezioni e i controlli degli stabilimenti e dei centri di imballaggio sono eseguiti periodicamente sotto la responsabilità competente che deve aver libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Qualora da queste ispezioni risulti che non tutte le disposizioni della direttiva sono rispettate, il servizio ufficiale prende le misure che ritiene adeguate per porvi rimedio.

Articolo 7

1. Esperti della Commissione possono, nella misura in cui ciò sia indispensabile all'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare, in collaborazione con le autorità competenti, controlli sul posto. In particolare essi possono verificare se gli stabilimenti ed i centri di imballaggio riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2772/75 applichino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste con la massima sollecitudine gli esperti nell'adempimento della loro missione. La Commissione informa lo Stato membro interessato in merito ai risultati dei controlli effettuati.

Lo Stato membro interessato prende le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora lo Stato membro non prenda dette misure, la Commissione può disporre, secondo la procedura prevista all'articolo 13, che lo Stato membro in questione sospenda l'immissione sul mercato degli ovoprodotti provenienti dallo stabilimento non più conforme alle disposizioni della presente direttiva.

2. Anteriormente all'applicazione dei controlli di cui al paragrafo 1 e secondo la procedura dell'articolo 14, sono fissate le disposizioni generali di applicazione del presente articolo ed è in particolare elaborata una raccomandazione della Commissione contenente le regole da osservare al momento del controllo previsto al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il paese destinatario può, in caso di grave presunzione di irregolarità, procedere ad ispezioni effettuate in modo non discriminatorio degli ovoprodotti, per accertare la conformità di una determinata partita ai requisiti della presente direttiva.

2. Le ispezioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo appropriato, a condizione che, in quest'ultimo caso, l'inoltro delle merci sia perturbato quanto meno possibile dalla scelta della località.

Le ispezioni devono essere effettuate con la massima celerità in modo da non comportare indebiti ritardi nell'immissione

degli ovoprodotti sul mercato né causare ritardi che possano alterarne la qualità.

3. Se nel corso di un'ispezione effettuata conformemente ai paragrafi 1 e 2, si constata che gli ovoprodotti non soddisfano la presente direttiva, l'autorità competente del paese destinatario può lasciare allo speditore, al destinatario o al loro mandatario la scelta tra il ritiro dal mercato della partita per sottoporla a un nuovo trattamento o destinarla ad altri scopi, purché non vi ostino considerazioni di carattere sanitario, oppure, come alternativa, la sua distruzione. In ogni caso, l'autorità competente prende misure per prevenire l'impiego abusivo di tali ovoprodotti.

4. a) Le decisioni considerate e le motivazioni che sono alla loro base devono essere comunicate allo speditore, al destinatario o al loro mandatario. A richiesta dell'interessato, dette decisioni motivate devono essergli immediatamente comunicate per iscritto, insieme all'indicazione delle possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente, delle procedure e dei termini entro cui i ricorsi devono essere presentati.

La presente direttiva lascia impregiudicati i mezzi di ricorso di cui possono usufruire lo speditore, il destinatario o il loro mandatario.

b) Qualora siano fondate sull'esistenza di un rischio particolarmente grave per la salute umana, le decisioni sono immediatamente comunicate all'autorità competente dello Stato membro speditore ed alla Commissione.

c) In seguito a tale comunicazione, possono essere prese opportune misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, in particolare allo scopo di coordinare le misure prese in altri Stati membri per gli ovoprodotti in questione.

5. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori di ovoprodotti di cui è vietata l'immissione sul mercato, a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 1, il diritto di chiedere il parere di un esperto.

L'esperto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quello di spedizione o di destinazione dei prodotti.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione redige un elenco degli esperti che potranno essere incaricati di esprimere tali pareri. Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 9

Qualora uno Stato membro ritenga, in seguito ad una delle ispezioni di cui all'articolo 8, che le disposizioni della

presente direttiva non siano più rispettate in uno stabilimento di un altro Stato membro, esso ne informa l'autorità competente di detto Stato. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro le decisioni prese con le relative motivazioni.

Qualora il primo Stato membro tema che dette misure non siano state prese o non siano sufficienti, esso esamina, con lo Stato membro in causa, i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

Gli Stati membri informano la Commissione delle controversie e delle soluzioni raggiunte.

Se gli Stati membri interessati non raggiungono un accordo, uno di essi sottopone il caso, entro un termine ragionevole, alla Commissione che incarica uno o più esperti di esprimere un parere.

In attesa del parere, lo Stato membro speditore deve intensificare i controlli sugli ovoprodotti che provengono dallo stabilimento in questione e, a richiesta dello Stato membro destinatario, la Commissione incarica immediatamente un esperto perché si rechi nello stabilimento speditore al fine di proporre adeguate misure conservative.

Tenuto conto del parere di cui al quarto comma o del risultato del controllo effettuato in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 13, a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di ovoprodotti provenienti da tale stabilimento.

La predetta autorizzazione può essere ritirata, sulla base di un nuovo parere elaborato da uno o più esperti, secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Gli esperti devono avere la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quelli delle parti alla controversia.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 10

L'allegato della presente direttiva è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 11

1. In attesa dell'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali relative alle importazioni di ovoprodotti in provenienza dai paesi terzi; esse non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

2. Esperti degli Stati membri e della Commissione procedono a controlli in loco. Gli esperti degli Stati membri

incaricati dell'esecuzione di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. Tali controlli sono eseguiti per conto della Comunità che se ne assume gli oneri.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, è compilato un elenco degli stabilimenti che soddisfano le condizioni indicate nell'allegato.

4. Il certificato di igiene e di sanità che accompagna i prodotti in occasione della loro importazione, nonché la forma e il tipo del bollo sanitario di cui devono essere muniti i prodotti, devono corrispondere ad un modello da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 12

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali siano gli additivi che figurano sull'elenco degli additivi autorizzati dalla regolamentazione comunitaria in vigore concernente gli additivi suscettibili di essere impiegati nei prodotti alimentari e che possono essere utilizzati per gli ovoprodotti di cui all'articolo 3, lettera a), nonché le modalità di tale uso.

In attesa di queste decisioni, continuano ad applicarsi le regolamentazioni nazionali che disciplinano questo uso.

Articolo 13

1. Allorché è applicata la procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (in appresso denominato «comitato») è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere viene formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 14

1. Qualora si debba applicare la procedura prevista nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 15

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

La Commissione presenta al Consiglio entro il 31 dicembre 1994 una relazione sull'esperienza acquisita in materia, corredata, eventualmente, da proposte intese ad adattare l'allegato della presente direttiva in particolare in funzione delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

ALLEGATO

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO E LA GESTIONE

Gli stabilimenti devono avere almeno:

- 1) nei locali in cui sono depositate le uova e vengono trasformati e depositati gli ovoprodotti:
 - a) un pavimento di materiali impermeabili, facili da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori;
 - b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo in modo da agevolare la pulizia;
 - c) porte in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte da entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio;
 - d) soffitti facili da pulire, concepiti e strutturati in modo da impedire che vi si accumulino impurità e muffa, che il colore si possa scrostare e che si condensi vapore acqueo;
 - e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di evacuazione del vapore;
 - f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale;
 - g) il più vicino possibile ai posti di lavoro,
 - un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione della mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda; i rubinetti non devono essere azionabili a mano o con il braccio. Per la pulizia delle mani gli impianti devono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di asciugamani da usare una sola volta;
 - dispositivi per la disinfezione delle attrezzature;
- 2) un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, provvisti di lavabi e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta; i rubinetti di cui sono muniti questi lavabi non devono essere azionabili a mano; presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi;
- 3) un locale separato ed impianti appropriati per le operazioni di pulitura e di disinfezione dei contenitori e dei bidoni fissi e mobili. Tale reparto e tali impianti non sono però richiesti qualora esistano disposizioni che consentano la pulitura e la disinfezione dei contenitori e dei bidoni da parte di altri centri;
- 4) un impianto che consenta il rifornimento d'acqua esclusivamente potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽¹⁾.

Tuttavia, l'utilizzazione di acqua non potabile è autorizzata per la produzione di vapore, per combattere gli incendi e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purché le condutture adibite a questo scopo non consentano altre utilizzazioni di tale acqua e non presentino rischi di contaminazione degli ovoprodotti. Il vapore d'acqua e l'acqua in questione non possono entrare in contatto diretto con gli ovoprodotti, né essere utilizzati per la pulitura e la disinfezione dei recipienti, degli impianti e del materiale che entrano in contatto con gli ovoprodotti. Le condutture d'acqua non potabile devono essere nettamente differenziate da quelle destinate all'acqua potabile;
- 5) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti e roditori;
- 6) gli impianti, le condutture e gli strumenti o le loro superfici destinati ad entrare in contatto con gli ovoprodotti devono essere fabbricati con un materiale liscio, che sia facile da lavare, pulire o disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi negli ovoprodotti elementi in quantità tale da mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione degli ovoprodotti o avere un'influenza nociva sulle loro proprietà organolettiche.

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

CAPITOLO II

CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Oltre a soddisfare le condizioni generali di cui al capitolo I, gli stabilimenti devono avere almeno:

- 1) locali adeguati, abbastanza ampi per poter immagazzinare separatamente le uova e gli ovoprodotti finiti e, se necessario, dotati di impianti di refrigerazione per mantenere le uova e gli ovoprodotti alle temperature appropriate; le celle frigorifere devono essere munite di un termometro o di un teletermometro registratore;
- 2) qualora vengano utilizzate uova sporche, impianti per lavare e disinfettare le uova; l'elenco dei prodotti autorizzati ai fini della disinfezione deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14;
- 3) a) un locale speciale dotato di impianti appropriati per rompere le uova e raccogliere ed eliminare le parti di gusci e membrane;
b) un locale separato per le operazioni diverse da quelle di cui lettera a).
In caso di pastorizzazione degli ovoprodotti, la pastorizzazione può avvenire nel locale di cui alla lettera a) qualora lo stabilimento disponga di un sistema chiuso di pastorizzazione; negli altri casi essa deve avvenire nel locale di cui alla lettera b). In quest'ultimo caso devono essere prese tutte le disposizioni per evitare una contaminazione degli ovoprodotti dopo la pastorizzazione;
- 4) attrezzature adeguate per il trasferimento del contenuto delle uova all'interno dello stabilimento;
- 5) nei casi previsti dalla presente direttiva, attrezzature riconosciute dall'autorità competente come adeguate ai fini del trattamento degli ovoprodotti munite almeno di:
 - a) in caso di pastorizzazione
 - un controllo automatico della temperatura;
 - un termometro registratore;
 - un sistema automatico di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente;
 - b) in caso di un sistema di pastorizzazione continua l'attrezzatura deve essere inoltre provvista di:
 - un sistema di sicurezza adeguato che impedisca la miscela degli ovoprodotti pastorizzati con ovoprodotti non completamente pastorizzati e
 - un registratore automatico di sicurezza per impedire la suddetta miscela;
- 6) un locale per il deposito di altri prodotti alimentari e di additivi;
- 7) in caso di imballaggio in contenitori non riutilizzabili, una zona adatta ed eventualmente separata per depositare tali contenitori e le materie prime destinate alla loro fabbricazione;
- 8) impianti per la rimozione immediata e per il magazzinaggio separato dei gusci vuoti delle uova e degli ovoprodotti non adatti al consumo umano;
- 9) impianti appropriati per il confezionamento igienico degli ovoprodotti;
- 10) per effettuare le analisi e gli esami nel rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva sulle materie prime e gli ovoprodotti lo stabilimento deve disporre di un laboratorio appropriato. In caso contrario deve far ricorso ai servizi di un laboratorio che consenta di soddisfare detti requisiti. In quest'ultimo caso esso ne informa l'autorità competente;
- 11) ove necessario, impianti adeguati per sgelare gli ovoprodotti congelati da sottoporre a trattamento e ad ulteriore manipolazione in uno stabilimento riconosciuto;
- 12) un locale separato per il deposito dei prodotti di pulizia e disinfezione.

CAPITOLO III

IGIENE DEI LOCALI, DEL MATERIALE E DEL PERSONALE NEGLI STABILIMENTI

È prescritta la massima pulizia possibile per quanto riguarda il personale, i locali ed il materiale:

- 1) il personale addetto al trattamento o alla manipolazione delle uova e degli ovoprodotti deve, in particolare, indossare abiti da lavoro ed un copricapo puliti. Deve inoltre lavarsi e disinfettarsi le mani varie volte nel corso della giornata, nonché ad ogni ripresa del lavoro;
è vietato fumare, mangiare, sputare e masticare nei locali in cui le uova e gli ovoprodotti sono manipolati o depositati;

- 2) nessun animale deve penetrare negli stabilimenti. Roditori, insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente eliminati;
- 3) i locali, il materiale e gli strumenti utilizzati per la lavorazione degli ovoprodotti devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e di manutenzione. Il materiale e gli strumenti devono essere puliti e disinfettati accuratamente, se necessario, più volte nel corso della giornata di lavoro, nonché al termine delle operazioni della giornata e, ogniqualvolta siano stati insudiciati, prima di essere riutilizzati; l'impianto costituito dalle condutture a circuito chiuso per il trasporto degli ovoprodotti deve essere fornito di un sistema di pulitura adeguato che sia accessibile in tutte le sue parti alle operazioni di pulitura e disinfezione; una volta pulite e disinfettate, le condutture debbono essere risciacquate con acqua potabile;
- 4) i locali, il materiale e gli utensili da lavoro non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione degli ovoprodotti, tranne per la lavorazione di altri alimenti, contemporaneamente o in momenti diversi, previa autorizzazione dell'autorità competente e a condizione che siano prese misure adeguate per prevenire qualsiasi contagio o alterazione nei prodotti disciplinati dalla presente direttiva;
- 5) l'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi: tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino un pericolo di contaminazione per le uova e per gli ovoprodotti. Inoltre, l'impiego di acqua non potabile può essere autorizzato in casi eccezionali per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per l'acqua potabile;
- 6) detersivi, disinfettanti e altri prodotti simili devono essere utilizzati e depositati in modo da non contaminare le attrezzature, gli strumenti di lavoro e gli ovoprodotti. Dopo l'impiego, tali attrezzature e strumenti di lavoro devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile;
- 7) la lavorazione e la manipolazione delle uova o degli ovoprodotti devono essere vietate alle persone suscettibili di contaminarle;
- 8) a qualsiasi persona occupata nella lavorazione o nella manipolazione delle uova o degli ovoprodotti deve essere richiesto un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, tranne qualora venga ammesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, un sistema di controlli medici del personale il quale offra garanzie equivalenti.

CAPITOLO IV

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE UOVA DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI OVOPRODOTTI

1. Le uova utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti devono essere condizionate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 95/69 della Commissione, del 17 gennaio 1969, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1619/68 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/86 ⁽²⁾.
2. a) Per la fabbricazione di ovoprodotti possono essere utilizzate soltanto uova non incubate, adatte al consumo umano; il loro guscio deve essere completamente sviluppato e non presentare incrinature;
b) in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) le uova incrinare possono essere utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti purché siano state consegnate direttamente dal centro di imballaggio o dall'azienda produttrice ad uno stabilimento riconosciuto dove devono essere rotte al più presto;
3. Le uova e gli ovoprodotti non adatti al consumo umano debbono essere rimossi e denaturati in modo da non poter essere riutilizzati per il consumo umano; essi debbono essere immediatamente depositati nel locale previsto conformemente al capitolo II, punto 8.

CAPITOLO V

PRESCRIZIONI DI IGIENE PARTICOLARI PER LA FABBRICAZIONE DEGLI OVOPRODOTTI

Tutte le operazioni debbono essere eseguite in modo da evitare qualsiasi alterazione durante la produzione, la manipolazione e il deposito di ovoprodotti; in particolare:

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 20.

- 1) le uova e gli ovoprodotti consegnati ad uno stabilimento riconosciuto per esservi sottoposti a trattamento devono, immediatamente dopo il loro ingresso nello stabilimento, essere immagazzinati nei locali previsti al capitolo II, punto 1, fino al momento della loro trasformazione; la temperatura di tali locali deve essere tale da impedirne qualsiasi alterazione; i vassoi contenenti i gusci delle uova non devono essere posti direttamente sul pavimento;
- 2) le uova devono essere tolte dal loro imballaggio e, se necessario, lavate e disinfettate in un locale separato da quello in cui si procede alla loro rottura; il materiale di imballaggio non deve penetrare in quest'ultimo locale;
- 3) le uova devono essere rotte nel locale previsto al capitolo II, punto 3, lettera a); le uova incrinare di cui al capitolo IV, punto 2, lettera b), devono essere immediatamente trasformate;
- 4) prima di essere rotte, le uova sporche devono essere pulite; questa operazione deve essere effettuata in un locale separato da quello in cui vengono rotte le uova e da qualsiasi locale in cui il contenuto delle uova, esposto a contaminazione, viene manipolato; le operazioni di pulitura devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione o l'adulterazione del contenuto delle uova; i gusci devono essere sufficientemente asciutti al momento della rottura, in modo da evitare che nel contenuto delle uova possano cadere residui dell'acqua di pulitura;
- 5) le uova diverse da quelle di gallina, di tacchino e di faraona devono essere manipolate e trasformate separatamente da queste; gli impianti debbono essere puliti e disinfettati prima di essere riutilizzati per la trasformazione delle uova di gallina, di tacchino e di faraona;
- 6) indipendentemente dal procedimento adottato, la rottura delle uova deve essere effettuata in modo da evitare, per quanto possibile, ogni rischio di contaminazione del contenuto. A tal fine è vietata la preparazione mediante centrifugazione o schiacciatura di uova o mediante centrifugazione di gusci vuoti per ottenere i residui degli albumi. La presenza di residui di gusci o di membrane negli ovoprodotti deve essere ridotta al minimo e non deve superare la quantità di cui al capitolo VI, punto 2, lettera c).
- 7) dopo la rottura delle uova, ogni particella degli ovoprodotti deve essere sottoposta al più presto ad un trattamento; il trattamento termico consiste in una combinazione adeguata di temperatura e di tempo, allo scopo di eliminare i microrganismi patogeni eventualmente presenti negli ovoprodotti; durante il trattamento termico, le temperature devono essere registrate senza interruzione; le registrazioni relative ad ogni partita sottoposta a trattamento devono essere tenute per due anni a disposizione delle autorità competenti; una partita il cui trattamento sia stato insufficiente può essere sottoposta immediatamente a un nuovo trattamento nel medesimo stabilimento, purché venga resa così idonea al consumo umano; qualora venga constatato che non è idonea al consumo umano essa deve essere denaturata conformemente alle disposizioni del punto 3 del capitolo IV;
- 8) qualora il trattamento non venga eseguito immediatamente dopo la rottura delle uova, il contenuto delle uova deve essere conservato in condizioni igieniche soddisfacenti, o congelandolo o mantenendolo ad una temperatura non superiore a 4°C; il periodo di conservazione a 4°C non deve essere superiore a 48 ore, eccettuati i componenti che saranno privati degli zuccheri;
- 9) quando talune pratiche di produzione lo richiedono, la Commissione determina entro il 31 dicembre 1991, secondo la procedura di cui all'articolo 14, i casi specifici e stabilisce le condizioni specifiche secondo cui gli ovoprodotti provenienti da uno stabilimento riconosciuto possono essere trattati in un altro stabilimento riconosciuto, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) che, immediatamente dopo la loro produzione, siano stati surgelati oppure congelati ad una temperatura non superiore a 4°C; in quest'ultimo caso, essi debbono essere sottoposti a un trattamento nel luogo di destinazione entro 48 ore dal giorno in cui sono state rotte le uova impiegate per la loro fabbricazione, esclusi i componenti che saranno privati degli zuccheri;
 - b) che siano stati confezionati, controllati, trasportati e manipolati nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva;
 - c) che siano stati etichettati in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XI; la natura delle merci deve essere indicata nel modo seguente: «ovoprodotti non pastorizzati — da sottoporre a trattamento nel luogo di destinazione — data e ora di rottura»;
- 10) le operazioni successive al trattamento debbono essere effettuate in modo tale che gli ovoprodotti non possano essere nuovamente contaminati. I prodotti liquidi o concentrati che non siano stati resi stabili per conservarsi a temperatura ambiente, devono essere essiccati oppure raffreddati ad una temperatura non superiore a 4°C immediatamente o dopo essere stati sottoposti a un processo di fermentazione. I prodotti da congelare debbono essere congelati immediatamente dopo il trattamento;
- 11) i prodotti d'uova debbono essere conservati alla temperatura richiesta dalla presente direttiva fino al momento della loro utilizzazione per la fabbricazione di altri alimenti;
- 12) negli stabilimenti riconosciuti è vietata, anche a scopi tecnici, la preparazione di prodotti d'uova con materie prime non adatte alle fabbricazione di derrate alimentari.

CAPITOLO VI

CARATTERISTICHE ANALITICHE

1. Criteri microbiologici

Le partite di ovoprodotti devono essere sottoposte, dopo il trattamento, a controlli microbiologici per campioni negli stabilimenti di trattamento per accertare che siano soddisfatti i criteri seguenti:

- a) salmonella: assente in 25 g o ml di ovoprodotti;
- b) altri criteri:
 - batteri aerobici mesofilici: $M = 10^5$ in 1 g o 1 ml;
 - enterobatteri: $M = 10^2$ in 1 g o 1 ml;
 - stafilococchi: assenza in 1 g di ovoprodotto;

M = valore massimo per il numero di batteri; il risultato è considerato non soddisfacente se in una o più delle unità di campionamento si riscontra un valore uguale o superiore a M .

2. Altri criteri

Le partite di ovoprodotti devono essere sottoposte a controlli per campioni negli stabilimenti di trattamento per accertare che siano soddisfatti i criteri seguenti:

- a) Il tenore di acido 3 OH-butirrico non deve essere superiore a 10 mg/kg di ovoprodotto allo stato di materia secca non modificato.
- b) Per garantire che la manipolazione delle uova e degli ovoprodotti prima del trattamento avvenga nel rispetto dell'igiene, devono essere rispettati i parametri seguenti:
 - il tenore di acido lattico non deve essere superiore a 1 000 mg/kg di ovoprodotto, allo stato di materia secca (valore valido soltanto per prodotti non trattati),
 - il tenore di acido succinico non deve essere superiore a 25 mg/kg di ovoprodotto allo stato di materia secca.

Tuttavia, per i prodotti fermentati questi valori sono quelli constatati prima del processo di fermentazione.
- c) La quantità residua di gusci, di membrane di uova e di altre eventuali particelle negli ovoprodotti non deve essere superiore a 100 mg/kg di ovoprodotto.
- d) La quantità di residui delle sostanze menzionate all'articolo 5, paragrafo 1 non può superare le tolleranze di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

3. Anteriormente al 31 dicembre 1991 la Commissione, conformemente alla procedura dell'articolo 14, fissa:

- i metodi di analisi e di test,
- gli schemi di campionamento,
- il numero di campioni da prelevare,
- le tolleranze analitiche.

In attesa di queste decisioni gli Stati membri riconoscono come metodo di riferimento i metodi di analisi e di test ammessi a livello internazionale.

CAPITOLO VII

CONTROLLO SANITARIO E SUPERVISIONE DELLA PRODUZIONE

1. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo effettuato dall'autorità competente.

Il controllo dell'autorità competente comprende qualsiasi misura di controllo ritenuta necessaria per accertare che il fabbricante di prodotti d'uova rispetti i requisiti della presente direttiva, in particolare:

- il controllo dell'origine delle uova e della destinazione degli ovoprodotti, nonché del registro di cui all'articolo 4, quarto trattino;

- l'ispezione delle uova destinate alla fabbricazione degli ovoprodotti;
 - l'ispezione degli ovoprodotti che partono dallo stabilimento;
 - il controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché dell'igiene del personale;
 - il prelievo dei campioni necessari per gli esami di laboratorio, per accertare che le uova e gli ovoprodotti soddisfino i requisiti della presente direttiva. I risultati di tali esami devono essere riportati su un registro e comunicati al fabbricante degli ovoprodotti.
2. Su richiesta dell'autorità competente, il fabbricante di ovoprodotti intensifica la frequenza degli esami di laboratorio di cui all'articolo 4, primo trattino, qualora lo si ritenga necessario per assicurare che la produzione degli ovoprodotti sia conforme alle norme di igiene.

CAPITOLO VIII

CONFEZIONAMENTO DEGLI OVOPRODOTTI

1. Il confezionamento degli ovoprodotti deve aver luogo in condizioni d'igiene soddisfacenti, in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti.
- I contenitori devono rispondere a tutte le norme di igiene, comprese le seguenti:
- devono essere tali da non alterare le caratteristiche organolettiche degli ovoprodotti;
 - devono essere tali da non trasmettere agli ovoprodotti sostanze nocive per la salute umana;
 - devono essere sufficientemente robusti per proteggere in modo adeguato gli ovoprodotti.
2. Il locale dove sono depositati i contenitori deve essere esente da polvere e da parassiti; i contenitori non riutilizzabili non devono essere depositati sul pavimento.
3. I contenitori utilizzati per gli ovoprodotti devono essere in condizioni di pulizia quando vengono riempiti; i contenitori riutilizzabili devono essere puliti, disinfettati e risciacquati prima di essere riempiti.
4. I contenitori devono essere trasportati nel locale di lavorazione nel rispetto delle norme di igiene ed utilizzati senza indebiti ritardi.
5. I contenitori devono essere sigillati e collocati nei locali di deposito di cui al capitolo II, punto 1 immediatamente dopo il riempimento.
6. I contenitori utilizzati per gli ovoprodotti possono essere, se necessario, utilizzati per altri alimenti, purché siano puliti e disinfettati in modo da non contaminare gli ovoprodotti.
7. I contenitori utilizzati per il trasporto di ovoprodotti sfusi devono rispettare tutte le norme d'igiene, in particolare le seguenti:
- le superfici interne e tutte le parti che possono venire a contatto con gli ovoprodotti devono essere di materiale liscio, che sia facile da lavare, pulire e disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi negli ovoprodotti elementi in quantità tale da poter mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione degli ovoprodotti o esercitare un'influenza nociva sulle loro proprietà organolettiche;
 - essi devono essere concepiti in modo da rendere possibile l'evacuazione totale degli ovoprodotti; se sono muniti di rubinetti, questi devono poter essere facilmente ritirati e smontati, lavati, puliti e disinfettati;
 - essi devono essere lavati, puliti, disinfettati e risciacquati immediatamente dopo ogni utilizzazione e, se necessario, prima di ciascuna nuova utilizzazione;
 - appena sono stati riempiti, essi devono essere chiusi e restare sigillati durante il trasporto fino al momento della loro utilizzazione;
 - essi sono riservati al trasporto degli ovoprodotti.

Tuttavia, senza pregiudizio delle disposizioni del presente capitolo, la Commissione stabilisce, se necessario, per la prima volta ed entro il 31 dicembre 1990, secondo la procedura prevista all'articolo 14, purché ciò non abbia effetti nocivi sugli ovoprodotti e sugli altri prodotti alimentari interessati, le condizioni specifiche che devono soddisfare questi contenitori per poter essere utilizzati per il trasporto di altri prodotti alimentari, in particolare quelle relative

- alla loro lavatura, pulitura e disinfezione prima di qualsiasi nuova utilizzazione
- alle condizioni di trasporto
- ai termini di utilizzazione.

Fino a quando non siano messe in vigore le decisioni previste nel secondo comma ed al massimo fino al 31 dicembre 1991:

- restano applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, le regolamentazioni nazionali che autorizzano l'uso di contenitori per il trasporto sul territorio nazionale di prodotti alimentari diversi dagli ovoprodotti, nonché gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri a questo proposito,
- gli Stati membri la cui regolamentazione nazionale prevede una simile autorizzazione non possono né limitare, né vietare l'ingresso sul proprio territorio di trasporti provenienti da altri Stati membri la cui regolamentazione nazionale prevede la stessa autorizzazione,
- gli Stati membri che vietano, sul proprio territorio, il trasporto di altri prodotti alimentari nei recipienti previsti per il trasporto degli ovoprodotti possono sottoporre alle stesse esigenze i trasporti di ovoprodotti provenienti da altri Stati membri.

CAPITOLO IX

DEPOSITO

1. Gli ovoprodotti devono essere depositati nei locali di deposito di cui al capitolo II, punto 1.
2. Gli ovoprodotti per i quali sono richieste determinate temperature di deposito devono essere conservati a tali temperature; le temperature di deposito devono essere registrate in modo continuo; la velocità di raffreddamento deve essere tale che il prodotto raggiunga la temperatura richiesta al più presto possibile e i contenitori devono essere immagazzinati in modo che l'aria possa circolare liberamente tra essi.
3. Durante il deposito non devono essere superate le seguenti temperature:

— per i prodotti surgelati:	- 18°C
— per i prodotti congelati:	- 12°C
— per i prodotti refrigerati:	+ 4°C
— per i prodotti disidratati (ad esclusione degli albumi):	+ 15°C

CAPITOLO X

TRASPORTO

1. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto degli ovoprodotti devono essere costruiti ed attrezzati in modo che le temperature previste dalla presente direttiva siano mantenute in modo continuo durante tutta la durata del trasporto.
2. Gli ovoprodotti devono essere spediti in modo da essere adeguatamente protetti durante il trasporto, in modo che non vengano in alcun modo danneggiati.
3. Durante il trasporto devono essere rispettate le temperature previste al capitolo IX, punto 3.

CAPITOLO XI

BOLLATURA DEGLI OVOPRODOTTI

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 79/112/CEE, ogni spedizione di ovoprodotti fatta dallo stabilimento deve recare un bollo su cui devono figurare i seguenti elementi:

- i) — nella parte superiore l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B — D — DK — EL — ESP — F — IRL — I — L — NL — P — UK, seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento;
— nella parte inferiore una delle sigle seguenti: CEE — EEC — EEG — EOK — EWG — EØF;
- ii) oppure
— nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole,
— al centro il numero di riconoscimento dello stabilimento,
— nella parte inferiore, una delle sigle seguenti: CEE — EEC — EEG — EOK — EWG — EØF;
- iii) la temperatura a cui devono essere mantenuti gli ovoprodotti e il periodo durante cui ne viene in tal modo garantita la conservazione.

L'etichetta deve essere leggibile e indelebile; i caratteri delle diciture devono essere facili da distinguere.

2. I documenti di trasporto devono indicare in particolare:

- a) la natura del prodotto, con l'indicazione della specie da cui provengono;
- b) il numero del lotto;
- c) il luogo di destinazione e il nome e indirizzo del primo destinatario.

3. Queste indicazioni nonché quelle che figurano nel bollo sanitario devono essere apportate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del paese destinatario.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori

(89/438/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le norme comuni istituite dalla direttiva 74/561/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/578/CEE ⁽⁵⁾, nonché dalla direttiva 74/562/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/579/CEE ⁽⁷⁾, mirano espressamente, da un lato, a contribuire al risanamento del mercato dei trasporti e a migliorare le prestazioni dei trasportatori e, dall'altro, a facilitare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento;

considerando che tali direttive fissano tre requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore e precisamente il requisito di onorabilità, di capacità finanziaria e di capacità professionale; che, se esse stabiliscono alcune norme per la capacità professionale, non definiscono tuttavia il contenuto dei primi due requisiti e lasciano agli Stati membri il compito di fissare, sul piano nazionale, le misure appropriate; che esse raccomandano tuttavia un «ulteriore coordinamento» in materia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada ⁽⁸⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/88 ⁽⁹⁾, prevede che a partire dal 1° gennaio 1993 l'accesso al mercato dei trasporti transfrontalieri è regolato da un sistema di autorizzazioni comunitarie accordate secondo criteri qualitativi;

considerando che per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità risulta necessario, per risanare in modo efficace il mercato, subordinare uniformemente l'accesso alla professione di trasportatore e il suo esercizio all'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale, all'assenza di dichiarazione di non idoneità ad esercitare la professione, nonché all'osservanza delle normative applicabili all'attività di trasportatore;

considerando che per quanto concerne il requisito di capacità finanziaria è necessario fissare determinati criteri che devono soddisfare i trasportatori, in particolare per assicurare la parità di trattamento delle imprese dei vari Stati membri e che tali criteri si applicano ai trasportatori che chiedono l'autorizzazione di accesso alla professione a decorrere dal 1° gennaio 1990;

considerando che per quanto concerne il requisito di capacità professionale risulta opportuno prevedere che il candidato trasportatore acquisti tale capacità superando un esame scritto; che gli Stati membri possono tuttavia dispensare il candidato trasportatore da tale esame se questo giustifica un'esperienza pratica sufficiente; che è necessario completare l'elenco delle materie la cui conoscenza è richiesta per il riconoscimento della competenza professionale del trasportatore;

considerando che è necessario prevedere un sistema di reciproca assistenza tra Stati membri per l'applicazione della presente direttiva;

considerando che, per tener conto delle modifiche apportate alle direttive 74/561/CEE e 74/562/CEE, è necessario modificare la direttiva 77/796/CEE ⁽¹⁰⁾, modificata dalla direttiva 80/1180/CEE ⁽¹¹⁾;

considerando che è opportuno che la Commissione presenti entro un termine idoneo una relazione motivata sull'attuazione della presente direttiva,

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1988, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37.

⁽¹¹⁾ GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 43.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 74/561/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ai sensi della presente direttiva, s'intende per

— "professione di trasportatore di merci su strada", l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante un veicolo automobile isolato oppure un insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;

— "impresa", qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo dipendente dall'autorità pubblica, avente una propria personalità giuridica o dipendente da un'autorità con tale personalità.»

2) All'articolo 2:

— nei paragrafi 1 e 2, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese»;

— il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

«In caso di circostanze impreviste gli Stati membri possono accordare una deroga temporanea in attesa che si concludano le consultazioni con la Commissione.»

3) All'articolo 3, paragrafo 1:

— nel primo comma le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese»;

— il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se il richiedente non è una persona fisica:

— il requisito di cui alla lettera a) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone che dirigono in maniera permanente ed effettiva l'attività di trasporto dell'impresa. Gli Stati membri possono chiedere che anche altre persone dell'impresa soddisfino tale requisito;

— il requisito di cui alla lettera c) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone di cui al primo trattino.»

4) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri fissano i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese stabilite sul loro territorio onde ottemperare al requisito di onorabilità.

Essi stabiliscono che tale requisito non è o non è più soddisfatto qualora la o le persone fisiche che si ritiene debbano soddisfare tale requisito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1:

— siano state oggetto di una condanna penale grave, anche per infrazioni commesse nel settore commerciale;

— siano state dichiarate non idonee all'esercizio della professione di trasportatore a norma delle regolamentazioni vigenti;

— siano state condannate per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti:

— le condizioni di remunerazione e di lavoro della professione, oppure

— l'attività di trasporto e in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Nei casi previsti dai tre precedenti trattini il requisito di onorabilità continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia sopraggiunta la riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente conformemente alle disposizioni nazionali vigenti in materia.»

5) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. a) La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

b) Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 3 000 ecu per veicolo o a 150 ecu per tonnellata del peso massimo autorizzato dei veicoli utilizzati dall'impresa: l'importo da prendere in considerazione è quello che risulta dal calcolo che dà la cifra più bassa.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma nel caso di imprese di trasporto che esercitino le loro attività esclusivamente nell'ambito del mercato nazionale.

d) Ai fini delle lettere a), b), e c), l'autorità competente può accettare come prova la con-

ferma o l'assicurazione di una banca o di altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione possono consistere in una garanzia bancaria o qualsiasi altro strumento analogo.

- e) Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle imprese autorizzate in uno Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 1990, a norma di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada.»
- 6) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle competenze accertate, nell'ambito di un esame scritto che può avere la forma di domande con più possibilità di risposta, dall'autorità o dall'organismo a tal fine designato da ogni Stato membro, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato.

Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati trasportatori che dimostrino di possedere un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporti.

Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi dell'insegnamento superiore o dell'insegnamento tecnico implicanti una buona conoscenza delle materie che sono elencate nell'allegato e che essi precisano specialmente a tal fine, dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi.

Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma deve essere esibito come prova della capacità professionale.»

- 7) All'articolo 5, paragrafo 1, le parole «persone fisiche e imprese» sono sostituite da «imprese».
- 8) All'articolo 6, paragrafo 3, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese».
- 9) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1. Qualora trasportatori non residenti abbiano commesso infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute alle normative relative ai trasporti e tali infrazioni siano tali da poter comportare il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di merci, gli Stati membri comunicano allo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito tutte le informazioni in loro possesso su tali infrazioni nonché sulle sanzioni da essi comminate.

2. Nella misura in cui uno Stato membro proceda al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di

trasportatore di merci nel settore dei trasporti internazionali, esso ne informa la Commissione che comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati.

3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva.»

- 10) Nell'allegato, al punto A,
- alla fine del punto 2 sono aggiunti i trattini seguenti:
 - «— le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada;
 - la tecnica commerciale.»;
 - alla fine del punto 4 sono aggiunti i trattini seguenti:
 - «— i trasporti di sostanze pericolose;
 - i trasporti di prodotti alimentari;
 - i principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.»

Articolo 2

La direttiva 74/562/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1:
- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:
 - "professione di trasportatore di viaggiatori su strada", l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine, trasporti di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;
 - "impresa", qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo dipendente dall'autorità pubblica, avente una propria personalità giuridica o dipendente da un'autorità con tale personalità.»;
 - nel paragrafo 3, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese».
- 2) All'articolo 2:
- il paragrafo 1 è modificato come segue:
- al primo comma, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese».
 - il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «Se il richiedente non è una persona fisica:

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone che dirigono in maniera permanente ed effettiva l'attività di trasporto dell'impresa. Gli Stati membri possono chiedere che anche altre persone dell'impresa soddisfino tale requisito;
- il requisito di cui alla lettera c) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone di cui al primo trattino.»

3) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri fissano i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese stabilite sul loro territorio onde ottemperare al requisito dell'onorabilità.

Essi stabiliscono che tale requisito non è o non è più soddisfatto qualora la o le persone fisiche che si ritiene debbano soddisfare tale requisito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1:

- siano state oggetto di una condanna penale grave, anche per infrazioni commesse nel settore commerciale,
- siano state dichiarate non idonee all'esercizio della professione di trasportatore a norma delle regolamentazioni vigenti,
- siano state condannate per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti:
 - le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure
 - l'attività di trasporto e in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Nei casi previsti dai tre precedenti trattini il requisito dell'onorabilità continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia sopraggiunta la riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente, conformemente alle disposizioni nazionali vigenti in materia.»

4) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

- «3. a) La capacità finanziaria consiste nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
- b) Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compresi le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di

acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni, nonché il capitale di esercizio.

- c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 3 000 ecu per veicolo o 150 ecu per posto a sedere dei veicoli usati dall'impresa; l'importo da prendere in considerazione è quello che risulta dal calcolo che dà la cifra più bassa.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma nel caso di imprese di trasporto che esercitino le loro attività esclusivamente nell'ambito del mercato nazionale.

- d) Ai fini delle lettere a), b) e c) l'autorità competente può accettare, come prova, la conferma o l'assicurazione di una banca o di altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione può consistere in una garanzia bancaria o altro strumento analogo.

- e) Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle sole imprese autorizzate in uno Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 1990, a norma di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada.»

5) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle competenze accertate, nell'ambito di un esame scritto che può avere la forma di domande con più possibilità di risposta, dall'autorità o dall'organismo a tal fine designato da ogni Stato membro, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato.

Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati trasportatori che dimostrino di possedere un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporti.

Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi dell'insegnamento superiore o dell'insegnamento tecnico implicanti una buona conoscenza delle materie che sono elencate nell'allegato e che essi precisano specialmente a tal fine, dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi.

Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma deve essere esibito come prova della capacità professionale.»

- 6) All'articolo 4, paragrafo 1, le parole «persone fisiche e imprese» sono sostituite da «imprese».
- 7) All'articolo 5, paragrafo 3, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese».

8) È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 5 bis*

1. Qualora i trasportatori non residenti abbiano commesso infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute alle normative relative ai trasporti e tali infrazioni siano tali da poter comportare il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori, gli Stati membri comunicano allo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito tutte le informazioni in loro possesso su tali infrazioni nonché sulle sanzioni da essi comminate.

2. Nella misura in cui uno Stato membro proceda al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori nel settore dei trasporti internazionali, esso ne informa la Commissione che comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati.

3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva.»

9) Nell'allegato, al punto A:

— alla fine del punto 2 sono aggiunti i trattini seguenti:

- «— le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada;
- la tecnica commerciale.»;

— alla fine del punto 4 è aggiunto il trattino seguente:

- «— i principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.»

Articolo 3

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 77/796/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Dal 1° gennaio 1990 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente della capacità professionale gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 74/561/CEE nonché all'articolo 2, para-

grafo 4, secondo comma della direttiva 74/562/CEE, rilasciati in un altro Stato membro.»

Articolo 4

Gli attestati rilasciati ai trasportatori anteriormente al 1° gennaio 1990 a titolo di prova della capacità professionale a norma delle disposizioni delle direttive 74/561/CEE e 74/562/CEE vigenti sino a tale data sono assimilati agli attestati rilasciati ai sensi delle disposizioni modificate dalla presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva. Tali disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1990, fatti salvi l'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE e l'articolo 4 della direttiva 74/562/CEE.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1992, la Commissione presenta al Consiglio una relazione motivata sull'attuazione della presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. ARANZADI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1989

che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(89/439/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, mediante la direttiva 77/93/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/359/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che la protezione dei vegetali contro tali organismi è indispensabile ai fini dell'aumento della produttività in agricoltura, che costituisce uno degli obiettivi della politica agraria comune;

considerando che la normativa in materia fitosanitaria applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare non è stata armonizzata conformemente alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE; che, tenuto conto del volume dei loro scambi di vegetali e di prodotti vegetali con il resto della Comunità, è opportuno che a tali dipartimenti vengano applicate le disposizioni della direttiva; che, tenuto conto della specificità della produzione agricola dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere misure di protezione supplementari, che sono giustificate per la salvaguardia della salute e della vita dei vegetali in tali territori; che le disposizioni della direttiva 77/93/CEE dovrebbero comprendere altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia;

considerando che occorre rendere più chiaro il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, secondo cui il certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 di tale direttiva deve essere rilasciato nei paesi d'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali delle altre voci in causa: che è opportuno definire le eccezioni a tale regola in misura più generale, in modo da evitare la necessità di modificare l'articolo 9, paragrafo 1, qualora la Commissione modifichi l'allegato IV;

considerando che è opportuno prevedere che, in taluni casi, le ispezioni ufficiali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 di detta direttiva, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi siano eseguite dalla Commissione nel paese terzo d'origine;

considerando che è necessario migliorare il funzionamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15 della stessa direttiva, in modo da consentire una più rapida, globale ed efficace azione della Comunità nei casi in cui si fa ricorso a tale clausola e che la Commissione dovrebbe disporre di più ampi poteri per quanto concerne le misure di salvaguardia adottate dagli Stati membri;

considerando che le misure adottate per giungere ad una progressiva diminuzione dei controlli da parte degli Stati membri destinatari richiederanno un'intensificazione dei controlli da parte degli Stati membri speditori; che è pertanto necessario rafforzare le ispezioni fitosanitarie della Comunità in modo da migliorare il funzionamento dell'attuale regime comunitario in materia fitosanitaria, ai fini di un incremento della produttività in agricoltura e della realizzazione del mercato unico entro la fine del 1992, ma specialmente per aumentare la fiducia nelle ispezioni eseguite sui vegetali o sui prodotti vegetali destinati ad essere commercializzati nella Comunità;

considerando che le suddette ispezioni comunitarie devono essere eseguite da esperti incaricati dalla Commissione e da esperti incaricati dagli Stati membri che agiscono in nome e per conto della Commissione;

considerando che è necessario definire i compiti di detti esperti in connessione con le attività previste dal regime comunitario in materia fitosanitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 2 sono soppressi i termini «ai dipartimenti francesi d'oltremare»,
 - b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
 - «3. La presente direttiva riguarda altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia e viceversa in altre parti della Francia in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare.
 4. Ferme restando le condizioni che dovranno essere stabilite per proteggere la situazione sanitaria dei vegetali esistenti in determinate regioni delle

(1) GU n. L 117 del 4. 5. 1988, pag. 11.

(2) GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 213.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(4) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 28.

Comunità, tenendo conto delle diverse condizioni agricole ed ecologiche, possono essere decise, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, altre misure di protezione, giustificate ai fini della salvaguardia della salute e della vita dei vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, che si aggiungono alle misure previste dalla presente direttiva.»

- 2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci cui si applicano i requisiti speciali di cui all'allegato IV, parte A, il certificato sanitario ufficiale previsto dall'articolo 7 deve essere stato rilasciato nei paesi d'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci in causa, eccetto...

— per quanto riguarda il legname, se, conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che esso sia scortecciato;

— in altri casi, nella misura in cui i requisiti particolari previsti all'allegato IV, parte A, possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quelli di origine.»

- 3) All'articolo 11, paragrafo 1, prima frase, i termini «al momento dell'introduzione» sono sostituiti dai termini «nell'eventualità dell'introduzione».

- 4) All'articolo 11, paragrafo 1, seconda frase, la lettera b) è cancellata.

- 5) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

«4. Allorché viene constatato che una parte di una partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegati I e II, l'introduzione dell'altra parte non è vietata se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi.»

- 6) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi e approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, che le attività connesse con le ispezioni di cui al paragrafo 1, lettera a) possano anche essere eseguite sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle disposizioni relative dell'articolo 19 bis nel paese terzo interessato, in collaborazione con l'organismo ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.»

- 7) All'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase dopo i termini «dall'adozione di dette disposizioni», è inserito il testo seguente:

«e, se del caso, in seguito ad indagini effettuate sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle disposizioni relative dell'articolo 19 bis nel paese d'origine dei vegetali o dei prodotti vegetali interessati.»

- 8) All'articolo 14, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Il rischio è valutato in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione; qualora si rivelino

insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle disposizioni relative all'articolo 19 bis, nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.»

- 9) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle disposizioni relative dell'articolo 19 bis. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, possono essere adottate le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.»

- 10) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato "comitato", è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta al più presto al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non adotta misure entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione adotta le misure proposte.»

11) È inserito in seguente articolo:

«Articolo 19 bis

1. Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare effettuare sotto la sua autorità controlli da parte di esperti per quanto concerne i compiti elencati al paragrafo 3, in loco o no, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

Quando i controlli sono effettuati in uno Stato membro, essi dovranno farsi in cooperazione con l'organismo ufficiale di protezione fitosanitaria di detto Stato membro, come indicato ai paragrafi 4 e 5 conformemente alle modalità previste dal paragrafo 7.

2. Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere:

- dipendenti della Commissione,
- dipendenti degli Stati membri, messi a disposizione della Commissione a titolo temporaneo o per missioni specifiche.

Essi debbono aver acquisito, almeno in uno Stato membro, le qualifiche richieste alle persone incaricate di effettuare ispezioni ufficiali fitosanitarie e monitoraggio.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:

- controllare l'esecuzione delle ispezioni, conformemente all'articolo 6,
- controllare o, nel quadro del paragrafo 5 lettera c) del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni conformemente all'articolo 12, paragrafo 1,
- eseguire le attività indicate negli accordi di tipo tecnico di cui all'articolo 12, paragrafo 5,
- procedere alle indagini di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 15, paragrafo 2,
- assistere la Commissione nelle questioni di cui al paragrafo 6,
- eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. Nell'assolvimento dei compiti elencati al paragrafo 3, gli esperti di cui al paragrafo 1 possono:

- visitare vivai, aziende e altri luoghi in cui sono o sono stati coltivati, prodotti, lavorati o immagazzinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
- visitare i luoghi in cui sono effettuati gli esami di cui all'articolo 6 o i controlli di cui all'articolo 12,

— consultare i funzionari dell'organismo ufficiale di protezione fitosanitaria degli Stati membri,

— accompagnare gli ispettori nazionali degli Stati membri nel quadro delle attività eseguite ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

5. a) Nell'ambito della cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma, l'organismo ufficiale di protezione fitosanitaria di tale Stato membro deve ricevere comunicazione del compito da eseguire in tempo sufficiente affinché possa dare le necessarie disposizioni.

Gli Stati membri devono prendere tutte le misure del caso per garantire che non siano compromessi gli obiettivi e l'efficacia delle ispezioni. Essi devono far sì che gli esperti possano espletare i loro compiti senza intralci e prendono le decisioni opportune per fornire, su loro richiesta, le attrezzature necessarie disponibili, compresi il materiale e il personale di laboratorio. La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio comunitario.

Gli esperti devono, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale lo richieda, possedere il regolare mandato dell'organizzazione fitosanitaria ufficiale dello Stato membro in questione e in tal caso devono rispettare le norme e le consuetudini imposte agli agenti di tale Stato membro.

b) Laddove i compiti consistano nel controllare l'esecuzione di ispezioni (paragrafo 3, primo trattino), nel controllare ispezioni (paragrafo 3, secondo trattino, primo caso) o nel procedere ad indagini (paragrafo 3, quarto trattino), nessuna decisione può essere presa in loco. Gli esperti riferiscono alla Commissione circa le loro attività e le loro conclusioni.

c) Laddove i compiti consistano nell'eseguire ispezioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 (paragrafo 3, secondo trattino, secondo caso del presente articolo), tali ispezioni devono essere integrate in un programma di controllo istituito e devono essere rispettate le procedure stabilite dallo Stato membro interessato; tuttavia, in caso di ispezioni congiunte, lo Stato membro interessato consente l'introduzione di un reperto nella Comunità soltanto se il proprio organismo di protezione fitosanitaria e la Commissione sono d'accordo. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, tale condizione può essere estesa ad altri requisiti irrevocabili applicati ai reperti prima della loro introduzione nella Comunità se l'esperienza lo fa ritenere necessario. In caso di disaccordo tra il

perito comunitario e l'ispettore nazionale, lo Stato membro interessato prende le misure conservative che si impongono, in attesa di una decisione definitiva.

- d) In ogni caso, le disposizioni nazionali in materia di procedura penale e di sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure abituali. Quando gli esperti scoprono una possibile infrazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva, il fatto deve essere comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

6. La Commissione provvede:

- ad istituire una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi,
- a proporre raccomandazioni per l'elaborazione di informazioni a scopo di orientamento degli esperti e degli ispettori nazionali nell'espletamento dei compiti loro affidati.

Nel quadro della collaborazione con la Commissione a questo riguardo, gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure d'ispezione nazionali in vigore nel settore fitosanitario.

7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, le modalità per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle applicabili alla cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma.

8. Entro e non oltre il 31 dicembre 1994 la Commissione riferisce al Consiglio in merito

all'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure necessarie per modificare, se del caso, tali disposizioni tenendo conto di detta esperienza.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA